

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

**ATTI
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Decreto 21 dicembre 2012, n. 502.

Limitazioni e divieti di circolazione, fuori dai centri abitati, nei giorni festivi o in particolari altri giorni, di veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli e dei trasporti eccezionali e dei veicoli che trasportano merci pericolose per l'anno 2013.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
NELL'ESERCIZIO
DELLE ATTRIBUZIONI PREFETTIZIE

Omissis

decreta

Art.1

1. È vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, sull'intera rete stradale della Valle d'Aosta, autostrade comprese, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, ai veicoli eccezionali e a quelli adibiti a trasporti eccezionali, e ai veicoli che trasportano merci pericolose, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2013 di seguito elencati:
 - a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
 - b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
 - c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
 - d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 29 marzo;
 - e) dalle ore 8,00 alle ore 16,00 del 30 marzo;
 - f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° aprile;

DEUXIÈME PARTIE

**ACTES
DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION**

Arrêté n° 502 du 21 décembre 2012,

portant limites et interdictions en matière de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total maximum autorisé, des convois exceptionnels et des véhicules de transport de matières dangereuses, applicables en dehors des agglomérations pendant les jours de fête et certains autres jours au titre de l'an 2013.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION
DANS L'EXERCICE
DE SES FONCTIONS PRÉFECTORALES

Omissis

arrête

Art. 1^{er}

1. Au titre de 2013, la circulation des véhicules et des ensembles de véhicules transportant des marchandises, d'un poids total maximum autorisé de plus de 7,5 tonnes, des véhicules exceptionnels et de ceux effectuant des transports exceptionnels, ainsi que des véhicules de transport de matières dangereuses, est interdite en dehors des agglomérations sur tout le réseau routier de la Vallée d'Aoste, autoroutes comprises, pendant les jours de fête et les autres jours indiqués ci-dessous :
 - a) Tous les dimanches des mois de: janvier, février, mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre de 8h à 22h
 - b) Tous les dimanches des mois de: juin, juillet, août et septembre de 7h à 24h
 - c) Le 1^{er} janvier de 8h à 22h
 - d) Le 29 mars de 14h à 22h
 - e) Le 30 mars de 8h à 16h
 - f) Le 1^{er} avril de 8h à 22h

- g) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 2 aprile;
- h) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
- i) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
- j) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;
- k) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 13 luglio;
- l) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 20 luglio;
- m) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 27 luglio;
- n) dalle ore 16,00 del 2 agosto alle ore 23,00 del 3 agosto;
- o) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 9 agosto;
- p) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;
- q) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;
- r) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 17 agosto;
- s) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;
- t) dalle ore 7,00 alle ore 23,00 del 31 agosto;
- u) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
- v) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
- w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 20 dicembre;
- x) dalle ore 8,00 alle ore 14,00 del 21 dicembre;
- y) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
- z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Art. 2

1. Ogni qualvolta vi sia un divieto di circolazione vigente in territorio francese per i veicoli di cui al comma 1 dell'art 1, anche limitatamente al Dipartimento dell'Alta Savoia e non contemporaneamente in Italia, è automaticamente vietata la circolazione sull'asse autostradale A5 (area

- g) Le 2 avril de 8h à 14h
- h) Le 25 avril de 8h à 22h
- i) Le 1^{er} mai de 8h à 22h
- j) Le 6 juillet de 7h à 23h
- k) Le 13 juillet de 7h à 23h
- l) Le 20 juillet de 7h à 23h
- m) Le 27 juillet de 7h à 23h
- n) De 16 h du 2 août à 23h du 3 août
- o) Le 9 août de 14h à 23h
- p) Le 10 août de 7h à 23h
- q) Le 15 août de 7h à 23h
- r) Le 17 août de 7h à 23h
- s) Le 24 août de 7h à 23h
- t) Le 31 août de 7h à 23h
- u) Le 31 octobre de 16h à 22h
- v) Le 1^{er} novembre de 8h à 22h
- w) Le 20 décembre de 16h à 22h
- x) Le 21 décembre de 8h à 14h
- y) Le 25 décembre de 8h à 22h
- z) Le 26 décembre de 8h à 22h.

2. Les tracteurs et les motrices circulant normalement avec semi-remorque ou remorque sont soumis à la limite de poids visée à l'alinéa précédent même lorsqu'ils circulent en solo. Au cas où ils ne seraient pas propres à être chargés, le poids susdit correspond à leur tare, telle qu'elle résulte de la carte de circulation. Ladite limite ne s'applique pas au tracteur qui circule en solo et a été détaché de la semi-remorque lors de la remise des marchandises aux fins de la poursuite du transport de celles-ci par le système intermodal, à condition que ledit tracteur soit accompagné de la documentation attestant la remise susdite.

Art. 2

1. Chaque fois que la circulation des véhicules visés au premier alinéa de l'art. 1^{er} du présent arrêté se rendant à l'étranger via le tunnel du Mont-Blanc est interdite sur le territoire français, même limitativement au département de la Haute-Savoie, elle l'est aussi automatiquement sur

tecnica di regolazione per il Traforo del Monte Bianco-Courmayeur), sulla strada statale 26 (dall'innesto uscita autostradale Aosta Est, direzione Courmayeur) e strada statale 26 dir, per quegli stessi veicoli diretti all'estero, via Traforo del Monte Bianco, non autorizzati ad entrare e circolare in Francia.

Art. 3

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero – come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 – cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire, con decorrenza dal termine del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.
3. Tale anticipazione è estesa ad ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo) ai terminali intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminali intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminali intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotai, (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, e che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001.
4. Per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria attraverso

l'autostrada A5 (entre l'aire technique de régulation pour le Tunnel du Mont-Blanc et Courmayeur) et sur les routes nationales n° 26 (à partir du péage autoroutier Aoste Est, direction Courmayeur) et n° 26dir.

Art. 3

1. Dans le cas de véhicules en provenance de l'étranger ou de Sardaigne et munis de la documentation attestant le point de départ du voyage et la destination, le début de l'interdiction de circuler est différé de quatre heures. Limitativement aux véhicules provenant de l'étranger avec un seul chauffeur, si la période de repos journalière au sens du règlement CE n° 561/2006 coïncide avec le délai de quatre heures susmentionné, il est possible de différer le début de l'interdiction de circuler de quatre heures à compter de la fin de la période de repos.
2. Pour les véhicules à destination de l'étranger munis de la documentation attestant la destination du voyage, la fin de l'interdiction de circuler est anticipée de deux heures. Pour les véhicules à destination de la Sardaigne munis de la documentation attestant la destination du voyage, la fin de l'interdiction de circuler est anticipée de quatre heures.
3. La fin de l'interdiction de circuler est également anticipée de quatre heures pour les véhicules qui se rendent aux interports d'intérêt national ou situés dans une position stratégique aux fins du franchissement des cols alpins (*Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola et Parma-Fontevivo*), aux terminaux intermodaux de *Busto Arsizio*, de *Milano-Rogoredo* et de *Milano-smistamento*, ainsi qu'aux aéroports pour les transports par avion-cargo, qu'il s'agisse de véhicules transportant des marchandises ou des unités de charge vides (container, caisse mobile, semi-remorque) destinées à l'étranger ou d'ensembles de véhicules circulant vides et se rendant aux interports et aux terminaux intermodaux susdits afin d'être chargés sur les trains. Lesdits véhicules doivent être munis de l'ordre d'expédition attestant la destination des marchandises. Il en va de même pour les véhicules utilisés pour le transport combiné rail-route (transport combiné ferroviaire) ou route-mer (transport combiné maritime), à condition qu'ils soient munis de la documentation attestant la destination du voyage et d'une lettre de réservation ou d'un titre d'embarquement et qu'ils relèvent de la définition et du domaine d'application de l'art. 1^{er} du décret du Ministère des transports et de la navigation du 15 février 2001.
4. Pour les véhicules en provenance ou à destination de la Sicile munis de la documentation attestant le départ et la destination du voyage, le début de l'interdiction de circuler est différé de deux heures et la fin anticipée de deux heures. Cette disposition s'avère nécessaire du fait

i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due.

5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.
6. Le disposizioni riportate nei precedenti commi si applicano anche per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 4

1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
 - a) mezzi dei vigili del fuoco o altri mezzi adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza nell'ambito di attività di protezione civile, o che trasportano materiale ed attrezzi a tal fine occorrenti;
 - b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di Polizia;
 - c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
 - d) delle Amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "servizio nettezza urbana" e quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione comunale;
 - e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti esclusivamente ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in possesso di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento;
 - f) del servizio Radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

des difficultés de circuler causées par la présence des chantiers pour la modernisation de l'autoroute *Salerno-Reggio Calabria* ou dérivant des opérations relatives à la traversée du détroit de Messine, aux ports de *Reggio Calabria* et de *Villa San Giovanni*.

5. Aux fins de l'application des alinéas précédents, les véhicules en provenance ou à destination de l'étranger, de la République de Saint-Marin ou de la Cité du Vatican sont assimilés aux véhicules circulant à l'intérieur du territoire national.
6. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux véhicules et aux transports exceptionnels, sauf prescriptions différentes imposées par les autorisations délivrées au sens du sixième alinéa de l'art. 10 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 modifié.

Art. 4

1. Les interdictions visées à l'art. 1^{er} du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules ni aux ensembles de véhicules suivants, même s'ils circulent à vide:
 - a) Véhicules affectés aux services publics d'urgence et de secours ou véhicules transportant du matériel et des équipements utilisés à cet effet (sapeurs-pompiers, protection civile, etc.);
 - b) Véhicules militaires ou immatriculés CRI (*Croce Rossa Italiana*), pour des raisons de service justifiées, et véhicules des forces de police;
 - c) Véhicules utilisés par les organismes propriétaires ou concessionnaires de routes, pour des raisons de service urgentes;
 - d) Véhicules des administrations communales portant l'inscription «Service nettezza urbana» ou «Service de voirie» ou véhicules assurant le service d'évacuation des ordures pour le compte des administrations communales, à condition qu'ils soient munis de la documentation délivrée à cet effet par l'administration concernée;
 - e) Véhicules appartenant au Département des communications du Ministère du développement économique ou à *Poste italiane SpA* portant l'inscription *PT* ou *Poste Italiane* et véhicules auxiliaires munis de la documentation délivrée par l'administration des postes et des télécommunications, italienne ou étrangère, ou véhicules affectés aux services postaux, aux termes du décret législatif n° 261 du 22 juillet 1999, en vertu de licences et d'autorisations délivrées par ledit Département;
 - f) Véhicules des services de radiotélévision, uniquement pour des raisons de service urgentes et justifiées;

- | | |
|---|---|
| <p>g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;</p> <p>h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;</p> <p>i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;</p> <p>l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;</p> <p>m) adibiti esclusivamente al trasporto di: giornali, quotidiani e periodici;</p> <p>n) adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti per uso medico;</p> <p>o) adibiti esclusivamente al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m. di base e 0,40 m. di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m., fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;</p> <p>p) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;</p> <p>q) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;</p> <p>r) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;</p> <p>s) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime di ATP;</p> <p>t) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicato-</p> | <p>g) Véhicules assurant le transport de carburants et de combustibles liquides ou gazeux destinés à la distribution et à la consommation ;</p> <p>h) Véhicules assurant exclusivement le transport d'animaux destinés à des compétitions autorisées qui se sont déroulées ou se dérouleront dans les quarante-huit heures ;</p> <p>i) Véhicules assurant exclusivement le transport des denrées nécessaires aux services de restauration à bord des aéronefs ou transportant des moteurs et des pièces de rechange d'aéronef ;</p> <p>l) Véhicules assurant le transport de denrées ou d'autres biens indispensables aux services destinés à la marine marchande, à condition qu'ils soient munis de la documentation prescrite ;</p> <p>m) Véhicules assurant exclusivement le transport de journaux, quotidiens et périodiques ;</p> <p>n) Véhicules assurant exclusivement le transport de produits à usage médical ;</p> <p>o) Véhicules assurant exclusivement le transport de lait (à l'exception du lait longue conservation) et véhicules assurant le transport de liquides alimentaires, à condition, dans ce dernier cas, qu'ils transportent du lait ou qu'ils se déplacent en vue de procéder au chargement de ce produit. Les véhicules en question doivent être munis de panneaux de couleur verte de 0,50 m de largeur sur 0,40 m de hauteur portant la lettre «d» (minuscule) en noir (hauteur 0,20 m) et fixés de façon bien visible sur chaque côté et à l'arrière du véhicule ;</p> <p>p) Véhicules appartenant à la catégorie des machines agricoles, au sens de l'art. 57 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 modifié, et destinés au transport de biens sur des routes non nationales, aux termes du décret législatif n° 461 du 29 octobre 1999 ;</p> <p>q) Camions-citernes destinés au transport d'eau à usage domestique ;</p> <p>r) Camions destinés à la vidange des fosses septiques ou au curage des égouts ;</p> <p>s) Véhicules destinés au transport de denrées périssables en régime ATP ;</p> <p>t) Véhicules qui assurent le transport de denrées périssables telles que fruits et légumes frais, viandes et poissons frais, fleurs coupées, animaux vivants destinés à l'abattage ou provenant de l'étranger, produits dérivés de l'abattage desdits animaux, poussins d'élevage, produits laitiers et dérivés frais du lait et semences vivantes. Les véhicules en question doivent</p> |
|---|---|

ri di colore verde delle dimensioni di 0,50 m. di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m. fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2. Non si applica il divieto di cui all'art. 1 altresì:

- a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
- b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
- c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 3, comma 3, ultimo periodo.

Art. 5

1. Sono esclusi dal divieto di cui all'art. 1, purché muniti di autorizzazione prefettizia del Presidente della Regione:

- a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 4, lettera t) che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;
- b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
- c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

être munis de panneaux de couleur verte de 0,50 m de largeur sur 0,40 m de hauteur portant la lettre « d » (minuscule) en noir (hauteur 0,20 m) et fixés de façon bien visible sur chaque côté et à l'arrière du véhicule.

2. Les interdictions visées à l'art. 1^{er} du présent acte ne s'appliquent pas aux véhicules relevant des catégories suivantes :

- a) Véhicules devant subir la révision périodique, limitativement aux samedis, à condition qu'ils soient munis de la feuille de réservation et uniquement pour le trajet le plus court entre le siège de l'entreprise propriétaire et le lieu où se déroulent les opérations de révision, exception faite des autoroutes ;
- b) Véhicules qui rentrent vides au siège de l'entreprise propriétaire, à condition qu'ils se trouvent à une distance de moins de 50 km dudit siège à l'heure du début de l'interdiction et qu'ils n'empruntent aucune autoroute ;
- c) Les tracteurs sans remorque utilisés pour le transport combiné visé à la dernière phrase du troisième alinéa de l'art. 2 du présent arrêté, uniquement pour le retour au siège de l'entreprise propriétaire.

Art. 5

1. Les interdictions visées à l'art. 1^{er} du présent acte ne s'appliquent pas aux véhicules relevant des catégories suivantes, à condition que ceux-ci soient munis d'une autorisation délivrée par le président de la Région, dans l'exercice de ses fonctions préfectorales :

- a) Véhicules destinés au transport de produits autres que ceux indiqués à la lettre t) de l'art. 4 ci-dessus et qui, du fait de leur nature ou de facteurs climatiques et saisonniers, sont périssables et nécessitent donc un transport rapide des lieux de production aux lieux de dépôt ou de vente, et véhicules et ensembles de véhicules destinés au transport de produits pour l'alimentation des animaux ;
- b) Machines agricoles destinées au transport de biens sur les routes nationales visées au décret législatif n° 461 du 29 octobre 1999 ;
- c) Véhicules assurant le transport de biens en cas d'urgence et de nécessité absolue et justifiée, y compris ceux utilisés pour des exigences liées à des cycles continus de production industrielle, à condition que lesdites exigences découlent de situations exceptionnelles, dûment justifiées, limitées dans le temps et quantitativement définies.

2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 6

1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 5, in partenza dal territorio della Valle d'Aosta, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, al Presidente della Regione il quale accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 5, ove non sussistano motivazioni contrarie, con l'eventuale adozione di modalità, condizioni e determinazioni possibili in relazione alla situazione del traffico e delle strade e a contingenti ragioni di opportunità, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, e i percorsi consentiti in base alla situazione del traffico; se l'autorizzazione investe solo l'ambito della Valle d'Aosta, può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo deve essere fissato in modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m.

2. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 5, nel caso in cui siano comprovate, la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, il Presidente della Regione può rinnovare, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa.

3. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell'art. 5, le richieste di autorizzazione a

2. Les véhicules visés aux lettres a) et c) du premier alinéa du présent article, autorisés à circuler par dérogation aux dispositions en vigueur, doivent être munis de panneaux de couleur verte de 0,50 m de largeur sur 0,40 m de hauteur portant la lettre «a» (minuscule) en noir (hauteur 0,20 m) et fixés de façon bien visible sur chaque côté et à l'arrière du véhicule.

Art. 6

1. Toute demande d'autorisation relative aux véhicules visés à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 du présent arrêté en partance de la Vallée d'Aoste doit être adressée au président de la Région Vallée d'Aoste au moins dix jours avant la date pour laquelle la dérogation est requise. Après avoir vérifié que le véhicule faisant l'objet de la demande répond aux conditions susvisées, le président de la Région délivre l'autorisation requise et, s'il y a lieu, fixe les modalités de circulation en fonction de la situation du trafic, de l'état des routes et des raisons contingentes d'opportunité. Ladite autorisation doit indiquer :

a) La période de validité (six mois au maximum) ;

b) La plaque d'immatriculation du véhicule autorisé à circuler (il est possible d'indiquer les plaques d'immatriculation de plusieurs véhicules si ces derniers sont utilisés pour les mêmes exigences) ;

c) Les lieux de départ et de destination, ainsi que les parcours autorisés, en fonction de la situation du trafic. Lorsque l'autorisation ne concerne que la Vallée d'Aoste, il est possible d'indiquer le territoire sur lequel la circulation est autorisée, ainsi que les routes sur lesquelles l'interdiction de circuler subsiste ;

d) Le produit ou les produits pour le transport desquels la circulation est autorisée ;

e) Que l'autorisation est uniquement valable pour le transport des produits faisant l'objet de la demande et que le véhicule doit être muni de panneaux de couleur verte de 0,50 m de largeur sur 0,40 m de hauteur portant la lettre «a» (minuscule) en noir (hauteur 0,20 m) et fixés de façon bien visible sur chaque côté et à l'arrière du véhicule.

2. Quant aux autorisations visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 du présent arrêté, au cas où l'exigence, pour un même sujet, d'effectuer plusieurs voyages en régime de dérogation pour le transport du même type de produit serait attestée, le président de la Région a la faculté, à la demande de l'intéressé, de reconduire plusieurs fois l'autorisation octroyée, à condition que ce soit dans le cadre d'une même année solaire.

3. Les demandes d'autorisation relatives aux véhicules et aux ensembles de véhicules visés à la lettre b) du premier

circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, al Presidente della Regione, il quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

- a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;
- b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
- c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

Art. 7

1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 5, in partenza dal territorio della Valle d'Aosta, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate in tempo utile al Presidente della Regione il quale, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, con l'eventuale adozione di modalità, condizioni e determinazioni possibili in relazione alla situazione del traffico e delle strade e a contingenti ragioni di opportunità, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
 - a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
 - b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;
 - c) le località di partenza e di arrivo, e il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
 - d) il prodotto oggetto del trasporto;
 - e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo deve essere fissato in modo ben visibile, su ciascuna delle fiancate e sul retro, un cartello indicatore di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m.
2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, punto c), relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, il Presidente della Regione, dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell'azienda di produzione, per motivi

alinéa de l'art. 5 du présent arrêté doivent être adressées, dix jours au moins avant la date pour laquelle l'autorisation de circuler par dérogation est demandée, au président de la Région Vallée d'Aoste; ladite autorisation doit indiquer:

- a) La période de validité, correspondant à la durée de la campagne agricole; dans des cas particuliers, ladite période peut être égale à une année solaire;
- b) La plaque d'immatriculation de chaque véhicule ou de chaque ensemble de véhicules, ainsi que des remorques ou semi-remorques autorisés à circuler;
- c) Le territoire sur lequel la circulation est autorisée, ainsi que les routes sur lesquelles l'interdiction de circuler subsiste.

Art. 7

1. Les demandes d'autorisation relatives aux véhicules visés à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 du présent arrêté en partance de la Vallée d'Aoste doivent être adressées, en temps utile, au président de la Région Vallée d'Aoste qui, compte tenu des nécessités et des urgences indiquées et de la circulation locale et générale, délivre l'autorisation requise et, s'il y a lieu, fixe les modalités de circulation, en fonction de la situation du trafic, de l'état des routes et des raisons contingentes d'opportunité. Ladite autorisation doit indiquer:
 - a) Le jour de validité (l'extension à plusieurs jours est admise uniquement si la longueur du parcours l'exige);
 - b) La plaque d'immatriculation du véhicule autorisé à circuler (l'autorisation ne peut concerner plusieurs véhicules que si le transport doit être effectué en plusieurs étapes);
 - c) Les lieux de départ et de destination, ainsi que le parcours autorisé en fonction de la situation du trafic;
 - d) Le produit dont le transport est autorisé;
 - e) Que l'autorisation est valable uniquement pour le transport des produits faisant l'objet de la demande et que le véhicule doit être muni de panneaux de couleur verte de 0,50 m de largeur sur 0,40 m de hauteur portant la lettre «a» (minuscule) en noir (hauteur 0,20 m) et fixés de façon bien visible sur chaque côté et à l'arrière du véhicule.
2. Quant aux autorisations visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 5 du présent arrêté, si les demandes d'autorisation concernent les véhicules utilisés pour des exigences liées à des cycles continus de production, le président de la Région examine et évalue ces dernières sur la base d'une documentation ad hoc attestant qu'il

contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, il Presidente della Regione, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo l'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza si svolge lo spettacolo, previo benestare della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.

Art. 8

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 5, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga, deve fornire il proprio preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da un'agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. Nell'eventuale rilascio di autorizzazione, si terrà conto, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.
3. Per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, si terrà conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

Art. 9

1. Non si applica il calendario di cui all'art.1) per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

est nécessaire, pour l'entreprise productrice, pour des raisons contingentes, d'assurer la production à cycle continu même les jours de fête. Par ailleurs, limitativement aux véhicules utilisés pour les foires et les marchés, ainsi qu'aux véhicules destinés au transport d'équipements pour les spectacles, et au cas où l'exigence, pour un même sujet, d'effectuer plusieurs voyages en régime de dérogation pour transporter toujours le même type de produit serait attestée, le président de la Région a la faculté d'accorder, en l'absence d'indications contraires, une autorisation unique dont la validité ne peut dépasser les quatre mois. Ladite autorisation doit préciser, pour chaque jour au titre duquel la circulation par dérogation est autorisée, la plaque d'immatriculation des véhicules autorisés, le parcours prévu et les prescriptions éventuelles. Dans le cas de véhicules utilisés pour le transport de l'équipement nécessaire à l'aménagement de spectacles vivants, l'autorisation en cause peut également être délivrée par la Préfecture (*Ufficio territoriale del Governo*) compétente pour ce qui est du lieu du spectacle, sur accord de la Préfecture (*Ufficio territoriale del Governo*) compétente pour ce qui est du lieu de départ du voyage.

Art. 8

1. En ce qui concerne les demandes de dérogation à l'interdiction de circuler visées à l'art. 5 du présent arrêté, l'autorisation peut être délivrée par la Préfecture (*Ufficio territoriale del Governo*) sur le territoire de laquelle l'entreprise responsable du transport, ou concernée par celui-ci à quelque titre que ce soit, a son siège social, sans préjudice de l'autorisation préalable de la Préfecture (*Ufficio territoriale del Governo*) compétente pour ce qui est du lieu de départ du voyage.
2. En ce qui concerne les véhicules provenant de l'étranger, la demande d'autorisation de circuler par dérogation aux dispositions en vigueur doit être présentée à la Préfecture (*Ufficio territoriale del Governo*) de la province frontalière où commence le parcours en territoire italien, par le commettant ou par le destinataire des produits ou encore par une agence de services que ceux-ci auraient déléguée à cet effet. Aux fins de la délivrance de l'autorisation, il y a lieu de tenir compte – en sus des raisons justifiées d'urgence et d'impossibilité d'ajourner le transport – de la distance du lieu de destination, du type de parcours et de la situation des services dans les zones de frontière.
3. Pour ce qui est des véhicules en provenance ou à destination de la Sicile, il doit également être tenu compte, lors de la délivrance des autorisations visées aux lettres a) et c) du premier alinéa de l'art. 5 du présent arrêté, des difficultés résultant de la position géographique de la Sicile et notamment des délais afférents aux opérations liées à la traversée du détroit de Messine.

Art. 9

1. Le calendrier visé à l'art. 1^{er} du présent arrêté ne s'applique pas aux véhicules exceptionnels ni aux convois

- a) mezzi dei vigili del fuoco o altri mezzi adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza nell'ambito di attività di protezione civile, o che trasportano materiale ed attrezzi a tal fine occorrenti;
- b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle Forze di Polizia;
- c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- d) delle Amministrazioni Comunali contrassegnati con la dicitura "servizio nettezza urbana" e quelli che per conto delle Amministrazioni Comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale;
- e) appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a. purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti esclusivamente ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in possesso di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento;
- f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
- h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 10

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltretutto nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 31 maggio al 15 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga ad eccezione del traspor-

exceptionnels indiqués ci-après :

- a) Véhicules affectés aux services publics d'urgence et de secours ou véhicules transportant du matériel et des équipements utilisés à cet effet (sapeurs-pompiers, protection civile, etc.);
- b) Véhicules militaires, pour des raisons de service justifiées, et véhicules des forces de police;
- c) Véhicules utilisés par les organismes propriétaires ou concessionnaires de routes, pour des raisons de service urgentes;
- d) Véhicules des administrations communales portant l'inscription « Servizio nettezza urbana » ou « Service de voirie » ou véhicules assurant le service d'évacuation des ordures pour le compte des administrations communales, à condition qu'ils soient munis de la documentation délivrée à cet effet par l'administration concernée;
- e) Véhicules appartenant au Département des communications du Ministère du développement économique ou à *Poste italiane SpA* portant l'inscription *PT* ou *Poste Italiane* et véhicules auxiliaires munis de la documentation délivrée par l'administration des postes et des télécommunications, italienne ou étrangère, ou véhicules affectés aux services postaux, aux termes du décret législatif n° 261 du 22 juillet 1999, en vertu de licences et d'autorisations délivrées par ledit Département;
- f) Véhicules des services de radiotélévision, uniquement pour des raisons de service urgentes et justifiées;
- g) Véhicules assurant le transport de carburants ou de combustibles liquides ou gazeux destinés à la distribution et à la consommation;
- h) Machines agricoles relevant de la catégorie des véhicules exceptionnels au sens du huitième alinéa de l'art. 104 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 modifié et circulant sur les routes non nationales visées au décret législatif n° 461 du 29 octobre 1999.

Art. 10

1. Le transport des matières dangereuses de la catégorie 1 de la liste visée au premier alinéa de l'art. 168 du décret législatif n° 285 du 30 avril 1992 modifié est en tout cas interdit – quel que soit le poids maximum total du véhicule – non seulement pendant les jours visés à l'art. 1^{er} du présent arrêté mais également du 31 mai au 15 septembre compris, de 18 h du vendredi jusqu'à 24 h du dimanche suivant.
2. Aucune dérogation préfectorale ne peut être accordée pour ce type de transport, exception faite du transport

to di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A) al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, il Presidente della Regione può rilasciare autorizzazioni alla circolazione per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni possono essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità ritenuti necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Saranno in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 11

1. Le autorizzazioni alla circolazione in deroga ai divieti sono estendibili ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 12

1. La struttura organizzativa Trasporto Pubblico, dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.
2. Copia del presente decreto dovrà essere portata a conoscenza dei Comuni della Valle d'Aosta, della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale, della Polizia di Frontiera, delle Circoscrizioni Doganali, dei Vigili Urbani, e degli Enti ed Associazioni di categoria interessate presenti nella Regione e maggiormente rappresentativi a livello nazionale e delle Prefetture di confine.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

I funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti ai quali spetta, ai sensi di legge, l'esplicazione di servizi di polizia stradale, sono incaricati di disporre le misure precauzionali e la necessaria vi-

des feux d'artifice compris dans les catégories IV et V de l'annexe A du règlement d'application du texte unique des lois en matière de sécurité publique n° 773 du 18 juin 1931, approuvé par le DR n° 635 du 6 mai 1940, à condition que ledit transport soit effectué dans le respect de toutes les dispositions en vigueur, pendant les périodes et le long des parcours autorisés, sur vérification de sa compatibilité avec les exigences de sécurité de la circulation.

3. Le président de la Région peut accorder des dérogations à l'interdiction visée au premier alinéa du présent article, et ce, pour des raisons de nécessité et d'urgence aux fins de la réalisation d'ouvrages d'intérêt national dont les délais d'exécution extrêmement courts rendent indispensable le travail continu, même les jours de fête. Le pouvoir adjudicateur est tenu de fournir la documentation y afférente. Lesdites dérogations – qui ne doivent concerner que les tronçons de routes peu fréquentés et situés sur le territoire des communes limitrophes du chantier – ne peuvent être accordées que si la circulation des véhicules en cause n'entraîne aucun danger potentiel. Par ailleurs, elles doivent indiquer les itinéraires, les horaires et les modalités estimés appropriés, dans le respect des dispositions en matière de sécurité du transport et de la circulation routière. Sont exclus desdites dérogations les jours où une grande circulation touristique est prévue dans la zone concernée.

Art. 11

1. Les autorisations de circuler peuvent être appliquées aux véhicules vides uniquement dans le cadre d'un cycle de travail comprenant une phase de transport et se répétant plusieurs fois au cours de la journée.

Art. 12

1. La structure «Transports publics» de l'Assessorat du tourisme, des sports, du commerce et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
2. Le présent arrêté doit être porté à la connaissance des Communes de la Vallée d'Aoste, de la Questure, des Carabinieri, de la Garde des finances, de la Police des routes, de la Police des frontières, des circonscriptions de douane, des agents de ville, des établissements concernés, des associations catégorielles les plus représentatives à l'échelon national œuvrant dans la région et des préfetures de frontière.
3. Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région.

Les fonctionnaires, les officiers et les agents préposés aux services de police de la route au sens de la loi sont chargés de prendre les mesures de précaution nécessaires et d'assurer la

gilanza per la salvaguardia della sicurezza della circolazione.

Pollein, 21 dicembre 2012.

Il Presidente*
Augusto ROLLANDIN

* nell'esercizio delle sue funzioni di Prefetto.

Decreto 28 dicembre 2012, n. 512.

Commissione incaricata di vagliare l'idoneità delle depositerie dei veicoli sottoposti a sequestro previste dagli artt. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 e 394 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. di nominare quali componenti della Commissione incaricata di vagliare l'idoneità delle depositerie dei veicoli sottoposti a sequestro previste dagli artt. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 e 394 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, istituita con decreto del Presidente della Regione n. 584, in data 20 novembre 2000, il S. Ten. Carmelo Stefano MOSSUCCA, in rappresentanza della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, Gruppo Aosta, in sostituzione del Mar. Ca. Giovanni BONANNINI, il Sig. Claudio PREMOLI, in rappresentanza dell'Agenzia del Demanio - Filiale Piemonte e Valle d'Aosta, in sostituzione del geom. Gianluca SPINELLI e la Sig.ra Fiorella LANFRANCHI, in rappresentanza dell'A.N.C.S.A., Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli, quale membro supplente in sostituzione del Sig. Ilario CERETTA.

Aosta, 28 dicembre 2012.

Il Presidente*
Augusto ROLLANDIN

* nell'esercizio delle sue funzioni di Prefetto.

Decreto 28 dicembre 2012, n. 513.

Soppressione, ai sensi del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, del consorzio di miglioramento fondiario "Charvaz Inferiore" con sede in HÔNE e presa d'atto del trasferimento delle relative funzioni e patrimonio al consorzio di miglioramento fondiario "Ayasse".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

surveillance en matière de sécurité de la circulation.

Fait à Pollein, le 21 décembre 2012.

Le président*,
Augusto ROLLANDIN

* dans l'exercice de ses fonctions préfectorales.

Arrêté n° 512 du 28 décembre 2012,

portant nominations au sein de la commission chargée de vérifier si les fourrières dans lesquelles sont mis les véhicules sous scellés sont conformes aux dispositions visées à l'art. 8 du DPR n° 571 du 29 juillet 1982 et à l'art. 394 du DPR n° 495 du 16 décembre 1992.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Les personnes indiquées ci-après sont nommées au sein de la commission chargée de vérifier si les fourrières dans lesquelles sont mis les véhicules sous scellés sont conformes aux dispositions visées à l'art. 8 du DPR n° 571 du 29 juillet 1982 et à l'art. 394 du DPR n° 495 du 16 décembre 1992 et instituée par l'arrêté du président de la Région n° 584 du 20 novembre 2000: Carmelo Stefano MOSSUCCA, sous-lieutenant, représentant le *Gruppo Aosta* de la *Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta*, en remplacement du maréchal en chef Giovanni BONANNINI; Claudio PREMOLI, représentant la *Filiale Piemonte e Valle d'Aosta* de l'*Agenzia del demanio*, en remplacement du géomètre Gianluca SPINELLI; Fiorella LANFRANCHI, représentant l'*Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli (ANCSA)*, en qualité de membre suppléant remplaçant Ilario CERETTA.

Fait à Aoste, le 28 décembre 2012.

Le président*,
Augusto ROLLANDIN

* dans l'exercice de ses fonctions préfectorales.

Arrêté n° 513 du 28 décembre 2012,

portant dissolution, au sens du décret du Roi n° 215 du 13 février 1933, du Consortium d'amélioration foncière «Charvaz inferiore», dont le siège est à HÔNE, et prise d'acte du transfert des compétences et du patrimoine de celui-ci au Consortium d'amélioration foncière «Ayasse».

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

decreta

Art. 1

Il consorzio di miglioramento fondiario "Charvaz Inferiore", con sede in HÔNE, costituito il 9 gennaio 1916 e riconosciuto giuridicamente con decreto Reale 8 novembre 1928-VII, n. 2847 è soppresso, in applicazione dell'articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, prendendo atto che in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo allo stesso succede il consorzio di miglioramento fondiario "Ayasse" con sede in HÔNE.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 dicembre 2012.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

**DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA
E DEL CONSIGLIO REGIONALE**

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione 30 novembre 2012, n. 2262.

Nomina dell'Osservatorio regionale della formazione continua in medicina, ai sensi dell'intesa Stato/Regioni del 5 novembre 2009, recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 3168 in data 30 dicembre 2011.

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

- 1) di nominare l'Osservatorio regionale della formazione continua in medicina, di seguito denominato Osservatorio, ai sensi dell'articolo 5 dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 3168 in data 30 dicembre 2011, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
- 2) di stabilire che all'Osservatorio vengano affidate le funzioni di cui all'articolo 5 dell'allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta regionale 3168/2011 sopra citata oltre ad altri compiti attribuiti in capo al medesimo, ai sensi delle linee guida nazionali approvate dagli Accordi

arrête

Art. 1^{er}

La dissolution du Consortium d'amélioration foncière «Charvaz inferiore», dont le siège est à HÔNE et qui a été constitué le 9 janvier 1916 et reconnu juridiquement par le décret du Roi n° 2847 du 8 novembre 1928-VII, est prononcée, en application de l'art. 62 du décret du Roi n° 215 du 13 février 1933 modifié et complété, et il est pris acte du fait que le Consortium d'amélioration foncière «Ayasses», dont le siège est à HÔNE, succède audit Consortium dans tous les rapports juridiques actifs et passifs de celui-ci.

Art. 2

Le présent arrêté est publié par extrait au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 28 décembre 2012.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

**DÉLIBÉRATIONS
DU GOUVERNEMENT
ET DU CONSEIL RÉGIONAL**

GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Délibération n° 2262 du 30 novembre 2012,

portant nomination de l'Observatoire régional de la formation continue en médecine, au sens de l'accord État-Régions du 5 novembre 2009, transposé dans le droit régional par la délibération du Gouvernement régional n° 3168 du 30 décembre 2011.

Omissis

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

- 1) Aux termes de l'art. 5 de l'annexe n° 1 de la délibération du Gouvernement régional n° 3168 du 30 décembre 2011, les membres de l'Observatoire régional de la formation continue en médecine, ci-après dénommé «Observatoire», sont nommés comme il appert de l'annexe qui fait partie intégrante de la présente délibération ;
- 2) L'Observatoire est chargé de remplir les fonctions visées à l'art. 5 de l'annexe n° 1 de la délibération du Gouvernement régional n° 3168/2011 susmentionnée, ainsi que les tâches qui lui sont attribuées au sens des lignes directrices nationales approuvées par les accords signés lors

- siglati in sede di Conferenza Stato-Regioni e dalle disposizioni nazionali e regionali;
- 3) di stabilire che le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono espletate da un dipendente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali individuato dal Dirigente della competente struttura dello stesso Assessorato;
 - 4) di stabilire che la partecipazione all'Osservatorio non comporta spese per l'Amministrazione regionale per cui ai componenti dello stesso non è corrisposto alcun compenso né rimborso spese;
 - 5) di stabilire che l'Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali o da un suo delegato;
 - 6) di stabilire che i componenti dell'Osservatorio possono delegare di volta in volta la partecipazione ad altro componente;
 - 7) di stabilire che la domanda di partecipazione all'Osservatorio può essere presentata da Ordini, Collegi ed Associazioni di categoria presenti sul territorio regionale senza limiti temporali;
 - 8) di stabilire che eventuali modifiche o aggiornamenti alla composizione dell'Osservatorio nonché ai compiti affidati allo stesso al fine dell'uniformità con le decisioni assunte al riguardo in sede di Conferenza Stato-Regioni verranno approvati con provvedimento del dirigente competente in materia, dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

**Allegato alla deliberazione della Giunta regionale
n. 2262 del 30 novembre 2012.**

Nomina dell'osservatorio regionale
della formazione continua in medicina

Presidente

Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali, o suo delegato;

Componenti in rappresentanza

Roberto ROSSET
Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Tiziana DEVOTI
Ordine dei Farmacisti della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Sandra GANIO
Ordine dei Veterinari della Regione Autonoma Valle d'Aosta

de la conférence État-Régions et des dispositions nationales et régionales en la matière;

- 3) Le secrétariat de l'Observatoire est assuré par un fonctionnaire de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales désigné par le dirigeant de la structure compétente;
- 4) La participation à l'Observatoire ne devant comporter aucune dépense pour l'Administration régionale, les membres de celui-ci n'ont droit à aucune rémunération ni à aucun remboursement;
- 5) L'Observatoire est présidé par l'assesseur régional à la santé, au bien-être et aux politiques sociales ou par un délégué de celui-ci;
- 6) Les membres de l'Observatoire peuvent désigner au cas par cas un autre membre de celui-ci à l'effet de le représenter;
- 7) Les demandes de participation à l'Observatoire peuvent être présentées par les ordres, les collèges et les associations catégorielles présentes sur le territoire régional, sans limites temporelles;
- 8) Toute modification ou mise à jour de la composition de l'Observatoire ainsi que des tâches confiées à celui-ci aux fins de l'adaptation aux décisions prises en la matière lors de la conférence État-Régions est approuvée par acte du dirigeant de l'Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales compétent en la matière.

**Annexe de la délibération du Gouvernement régional
n° 2262 du 30 novembre 2012.**

Nomination des membres de l'Observatoire régional
de la formation continue en médecine

Président

assesseur régional à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, ou son délégué;

Membres représentant

Roberto ROSSET
l'Ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes de la Vallée d'Aoste

Tiziana DEVOTI
l'Ordre des pharmaciens de la Vallée d'Aoste

Sandra GANIO
l'Ordre des vétérinaires de la Vallée d'Aoste

Clotilde FORCELLATI
Ordine degli Psicologi della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Giovanna BONFANT
Ordine dei Biologi della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Tiziana SIBILLE
Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta

Helga ZEN
Collegio Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'Infanzia (IPASVI)

Christine VICQUÉRY
Collegio Ostetriche della Regione Autonoma Valle d'Aosta

Pierina RASO
Collegio Professionale Interprovinciale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica Torino - AOSTA

Agatino SANGUEDOLCE
Associazione Italiana Fisioterapisti sezione Piemonte e Valle d'Aosta (A.I.F.I.)

Marta VENTURINI
Associazione Logopedisti Valdostani (A.L.V.) federata alla Federazione Logopedisti Italiani (F.L.I.)

Massimo FERRERO
Associazione Italiana Odontoiatri (A.I.O.) sezione Valle d'Aosta

Franz STUFFER
Associazione Nazionale Dentisti Italiani (A.N.D.I.)

Deliberazione 21 dicembre 2012, n. 2447.

Nomina del Comitato tecnico previsto dall'art. 12 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 "Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo" e determinazione del gettone di presenza.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

1. di nominare quali componenti del Comitato tecnico previsto dall'art. 12 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, oltre al dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di industria, o suo delegato, che ha funzioni di presidente:

- Francesco MASULLI, nato a MONTE SANT'ANGELO (FG) il 17 giugno 1952 (codice fiscale: MSLFNC52HF631K), in qualità di esperto con com-

Clotilde FORCELLATI
l'Ordre des psychologues de la Vallée d'Aoste

Giovanna BONFANT
l'Ordre des biologistes de la Vallée d'Aoste

Tiziana SIBILLE
l'Ordre des chimistes du Piémont et de la Vallée d'Aoste

Helga ZEN
l'Ordre des infirmiers généraux, des assistants médicaux et des jardinières d'enfants (IPASVI)

Christine VICQUÉRY
le Collège des obstétriciennes de la Vallée d'Aoste

Pierina RASO
le Collegio Professionale Interprovinciale Tecnici Sanitari di Radiologia Medica Torino - AOSTA

Agatino SANGUEDOLCE
la Section du Piémont et de la Vallée d'Aoste de l'Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI)

Marta VENTURINI
l'Associazione Logopedisti Valdostani (ALV) adhérant à la Federazione Logopedisti Italiani (FLI)

Massimo FERRERO
la Section de la Vallée d'Aoste de l'Associazione Italiana Odontoiatri (AIO)

Franz STUFFER
l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI).

Délibération n° 2447 du 21 décembre 2012,

portant nomination du Comité technique visé à l'art. 12 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993 (Mesures régionales en faveur de la recherche et du développement) et fixation du jeton de présence.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Omissis

délibère

1. Les personnes indiquées ci-après sont nommées membres du Comité technique visé à l'art. 12 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993, en sus du dirigeant du premier niveau de la structure régionale compétente en matière d'industrie, ou de son délégué, exerçant les fonctions de président :

- Francesco MASULLI, né à MONTE SANT'ANGELO (FG) le 17 juin 1952 (code fiscal: MSLFN-C52HF631K), spécialiste justifiant des compétences

- petenza tecnico-scientifica in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- Marco ALLEGRETTI, nato ad ASTI l'8 aprile 1980 (codice fiscale: LLGMRC80D08A479E), in qualità di esperto con competenza tecnico-scientifica in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
 - Franco POCOSGNICH, nato a GROTTAFERRATA (RM) il 2 ottobre 1949 (PCSFNC49R02E204P), in qualità di esperto con competenza ed esperienza in materia di industria;
 - Ezio ROPPOLO, nato ad AOSTA il 20 aprile 1955 (codice fiscale: RPPZEI55D20A326Q), in qualità di esperto con competenza ed esperienza in materia di industria;
2. di stabilire in euro 216,00 il compenso netto (comprensivo di oneri previdenziali) per ciascuna seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale dipendente dell'amministrazione regionale, oltre agli oneri fiscali a carico della Regione;
 3. di stabilire che il Comitato tecnico così composto inizierà i lavori a partire dal 1° gennaio 2013 e durerà in carica tre anni, fino al 31 dicembre 2015, come previsto dall'art. 12 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84;
 4. di dare atto che i membri del Comitato tecnico verranno sostituiti in caso di mancata partecipazione a tre riunioni successive, di mancata partecipazione a sei riunioni nel corso del periodo di nomina, di insorgenza di conflitti di interesse, secondo le modalità previste dalla normativa.

Omissis

techniques et scientifiques requises en matière de recherche industrielle et de développement expérimental ;

- Marco ALLEGRETTI, né à ASTI le 8 avril 1980 (code fiscal: LLGMRC80D08A479E), spécialiste justifiant des compétences techniques et scientifiques requises en matière de recherche industrielle et de développement expérimental ;
- Franco POCOSGNICH, né à GROTTAFERRATA (RM) le 2 octobre 1949 (code fiscal: PCSFNC49R02E204P), spécialiste justifiant des capacités et de l'expérience requises en matière d'industrie ;
- Ezio ROPPOLO, né à AOSTE le 20 avril 1955 (code fiscal: RPPZEI55D20A326Q), spécialiste justifiant des capacités et de l'expérience requises en matière d'industrie ;

2. La rémunération nette pour chaque séance du Comité est fixée à 216,00 euros (y compris la sécurité sociale), en sus du remboursement des frais de déplacement, dont les modalités de calcul sont les mêmes que celles adoptées pour les déplacements des fonctionnaires de l'Administration régionale, et des charges fiscales qui incombent à la Région ;
3. Le Comité technique ainsi composé entre en activité le 1^{er} janvier 2013 et son mandat dure trois ans, au sens de l'art. 12 de la loi régionale n° 84 du 7 décembre 1993, soit, en l'occurrence, jusqu'au 31 décembre 2015 ;
4. Les membres du Comité technique sont remplacés lorsqu'ils n'assistent pas à trois réunions successives ou à six réunions pendant la durée de leur mandat, ou encore lorsque des conflits d'intérêt surgissent, selon les modalités prévues par la législation en vigueur en la matière.

Omissis

Deliberazione 21 dicembre 2012, n. 2470.

Approvazione degli statuti dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste e della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 18 luglio 2012, n. 22 – “Interventi regionali in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura tradizionale. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8.”

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

delibera

di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 18 luglio 2012, n. 22, gli allegati statuti dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste e della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

STATUTO
DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA
CONSERVATOIRE DE LA VALLÉE D'AOSTE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 febbraio 2008.
Approvato dalla Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta con delibera n. 854 del 28 marzo 2008.
Modificato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 29 ottobre 2012 e del 10 dicembre 2012.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

- Art. 1 – Denominazione
- Art. 2 – Natura e ruolo dell'Istituto
- Art. 3 – Finalità dell'Istituto
- Art. 4 – Risorse e patrimonio
- Art. 5 – Attività didattiche
- Art. 6 – Attività formative e di produzione
- Art. 7 – Attività di ricerca
- Art. 8 – Diritto allo studio

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

- Art. 9 – Definizione e funzioni
- Art. 10 – Il Presidente
- Art. 11 – Il Direttore
- Art. 12 – Il Consiglio di Amministrazione: Composizione
- Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione: Funzionamento
- Art. 14 – Il Consiglio di Amministrazione: Compiti
- Art. 15 – Il Consiglio Accademico
- Art. 16 – Il Revisore dei Conti
- Art. 17 – Il Nucleo di Valutazione
- Art. 18 – Il Collegio dei Professori
- Art. 19 – La Consulta degli Studenti

TITOLO III - ATTIVITÀ DIDATTICHE, ARTISTICHE E DI RICERCA

- Art. 20 – Strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di produzione
- Art. 21 – Biblioteca e laboratori
- Art. 22 – Centri di servizio
- Art. 23 – Tutorato

TITOLO IV - STRUTTURE AMMINISTRATIVE

- Art. 24 – Organizzazione degli uffici amministrativi
- Art. 25 – Il Direttore amministrativo
- Art. 26 – Funzioni decentrate
- Art. 27 – Funzioni di controllo dell'azione amministrativa

TITOLO V - PERSONALE

- Art. 28 – Personale
- Art. 29 – Reclutamento del personale

TITOLO VI - REGOLAMENTI

- Art. 30 – Regolamenti interni dell'Istituto
- Art. 31 – Regolamento didattico
- Art. 32 – Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità
- Art. 33 – Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi
- Art. 34 – Entrata in vigore dei regolamenti

TITOLO VII - NORME COMUNI

- Art. 35 – Calendario dell'anno accademico
- Art. 36 – Decorrenza dei mandati
- Art. 37 – Incompatibilità
- Art. 38 – Validità delle adunanze e delle deliberazioni
- Art. 39 – Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni
- Art. 40 – Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
- Art. 41 – Modifiche dello Statuto
- Art. 42 – Intese e convenzioni con altre Istituzioni
- Art. 43 – Politecnico delle arti
- Art. 44 – Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituto
- Art. 45 – Principi di comportamento

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 46 – Norme transitorie
- Art. 47 – Norma di rinvio
- Art. 48 – Entrata in vigore

STATUTO DELL'ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE D'AOSTA CONSERVATOIRE DE LA VALLÉE D'AOSTE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1

Denominazione

1. L'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta, istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) e del d.lgs. 24 luglio 2007, n. 136 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste concernenti il conferimento di funzioni in materia di istituzioni di alta formazione artistica e musicale), assume la denominazione di "Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste, come previsto nella legge regionale 18 luglio 2012, n. 22 "Interventi regionali in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle d'Aosta e di valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale tradizionale. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8".

Art. 2

Natura e ruolo dell'Istituto

1. L'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste, di seguito nominato "Istituto", è un istituto superiore di studi musicali, che fa parte del sistema italiano dell'Alta Formazione e specializzazione Artistica e Musicale (AFAM) e che rientra nell'ambito delle Istituzioni di alta cultura, Università e Accademie di cui all'art. 33 della Costituzione.

2. È sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlata attività di produzione in base alla disciplina vigente in materia.
3. L'Istituto è dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, regolamentare, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli Enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
4. L'Istituto è sottoposto ai poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica che li esercita avuto riguardo alle prerogative in materia della Regione Valle d'Aosta, in particolare a quelle indicate nelle "Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste concernenti il conferimento di funzioni in materia di istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale" approvate con d.lgs. del 24 luglio 2007 n. 136 e nella l.r. 18 luglio 2012, n. 22.

Art. 3
Finalità dell'Istituto

1. L'Istituto concorre, con spirito di apertura alla dimensione europea ed internazionale, allo sviluppo complessivo della realtà locale, occasione di incontro delle grandi tradizioni musicali dell'area italiana e francese.
2. Nel perseguimento dell'eccellenza nei diversi campi di studio e formativi, l'Istituto garantisce la libera attività di docenza e di ricerca, che promuove fornendo i necessari strumenti materiali e attivando gli opportuni incentivi, in particolare:
 - a) concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici, della ricerca e il libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale e artistico della comunità;
 - b) persegue la qualità più elevata della formazione e garantisce il diritto degli studenti a un sapere critico ed a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale, fornendo in tutte le fasce degli studi specifiche competenze professionali, rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro;
 - c) favorisce e promuove la libera ricerca ed espressione in campo artistico, garantendo le pluralità culturali contemporanee, nel rispetto delle specifiche radici storiche, in osservanza dei diritti connessi alle opere dell'ingegno anche secondo quanto previsto dall'art. 44 del presente Statuto;
 - d) nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti, stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace dei fondi che essa destina alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione correlata alla didattica e alla ricerca;
 - e) fornisce a tutte le sue componenti le più ampie garanzie del diritto di informazione, sia nella fase di proposta che di realizzazione dei progetti e riconosce forme specifiche di garanzia attraverso i propri organi consultivi e di proposta;
 - f) cura che i diritti di titolarità e contitolarità della proprietà intellettuale e artistica e dei diritti connessi si concilino con quel principio della pubblicità dei risultati della ricerca artistica che risponde al carattere pubblico e ai fini propri dell'Istituto;
 - g) riconosce le rappresentanze sindacali del personale che partecipa all'organizzazione del lavoro nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata;
 - h) promuove la cooperazione culturale e artistica nazionale e internazionale perseguendo tutte le forme di collaborazione atte a favorire la conoscenza e l'arricchimento reciproco fra le culture, la circolazione del sapere e lo scambio di docenti e discenti, anche con Università italiane ed europee, in conformità agli impegni sottoscritti dai Ministri europei nelle apposite convenzioni;
 - i) favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa e della ricerca;
 - l) promuove la conservazione, l'incremento e la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico, discografico, di audiovisivi, di supporti multimediali e di strumenti musicali;
 - m) disciplina e promuove l'attività dell'Orchestra, così come previsto dalla l.r. 18 luglio 2012, n. 22.

3. L'organizzazione dell'Istituzione si ispira ai principi della sussidiarietà e riflette la distinzione fra le attività di indirizzo e formazione e le attività di controllo e attività di gestione.

Art. 4
Risorse e patrimonio

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3, l'Istituto dispone:
 - a) del contributo erogato annualmente dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta
 - b) di entrate proprie derivanti dai contributi degli studenti;
 - c) dei proventi provenienti dall'attività di produzione dell'Istituto;
 - d) dei redditi conseguenti a prestazioni dell'Istituto;
 - e) di ogni altro contributo, forma autonoma di finanziamenti, donazione, lascito o sovvenzione erogata, a qualsiasi titolo, da istituzioni, anche transnazionali, da soggetti pubblici e privati;
2. Al patrimonio concorrono, oltre ai beni di proprietà dell'Istituto, anche i diritti d'uso sui beni mobili o immobili concessi da altri enti o soggetti pubblici o privati per il perseguimento dell'attività statutaria.

Art. 5
Attività didattiche

1. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico d'Istituto nel rispetto della legge di riferimento 508/99, dei relativi regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali nonché delle prerogative di autonomia regionale indicate nel d.lgs. n. 136 del 24 luglio 2007.
2. Il regolamento didattico d'Istituto si uniforma agli ordinamenti didattici nazionali ed europei, alle esigenze specifiche della realtà del territorio e all'evoluzione del proprio patrimonio culturale e artistico, definendo i propri curricula – nonché quelli relativi ad eventuali percorsi integrati a seguito di apposite convenzioni di cui all'art. 5 l.r. 18 luglio 2012 n. 22 – nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto e dalla disciplina vigente in materia.
3. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogico-didattica.
4. Ai sensi dell'art. 8 della legge 508/99, dell'art. 15 comma 1 del d.p.r. 132/03 e degli artt. 38, 39 e 40 dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, Legge n. 4 del 28 febbraio 1948, l'Istituto offre una didattica bilingue, prevedendo che l'insegnamento relativo ai settori artistico-disciplinari di cui al D.M. 90 del 3 luglio 2009 possa essere impartito in lingua italiana o in lingua francese.

Art. 6
Attività formative e di produzione

1. L'Istituto istituisce e attiva corsi di formazione di base, di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, corsi di specializzazione, corsi di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master. Rilascia specifici diplomi di primo e secondo livello, diplomi accademici di specializzazione, diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo musicale e diplomi di perfezionamento o master.
2. L'Istituto programma i corsi d'indirizzo qualificando l'offerta formativa sulla base della progressività e complementarietà degli studi.
3. Le attività di produzione rappresentano la verifica dell'efficacia dell'azione didattica e delle abilità conseguite dagli studenti.

Art. 7
Attività di ricerca

1. L'Istituto incentiva la ricerca creativa, interpretativa, storico-filologica e pedagogica e adegua l'offerta didattica all'evolversi delle realtà culturali e produttive, all'evoluzione del proprio patrimonio umano, artistico e culturale.
2. Coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi, delle nuove tecnologie e di nuove tecniche artistiche.
3. L'Istituto tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, audiovisivo e multimediale.

Art. 8
Diritto allo studio

1. In attuazione del disposto di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e nel rispetto della disciplina, anche regionale, vigente in materia, l'Istituto promuove e realizza gli interventi, diretti ed indiretti, ritenuti idonei a garantire il concreto esercizio del diritto allo studio.
2. Gli interventi di cui al comma 1, sono oggetto di apposito regolamento.
3. L'Istituto, inoltre, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1:
 - a) cura l'orientamento nella scelta degli indirizzi degli studi e organizza le attività di tutorato per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca;
 - b) promuove attività culturali e formative, anche quelle autogestite dagli studenti, purché conformi agli obiettivi istituzionali e allo Statuto.

TITOLO II
ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 9
Definizione e funzioni

1. Sono organi necessari dell'Istituto:
 - a) il Presidente
 - b) il Direttore
 - c) il Consiglio di Amministrazione
 - d) il Consiglio Accademico
 - e) il Revisore dei Conti
 - f) il Nucleo di Valutazione
 - g) il Collegio dei Professori
 - h) la Consulta degli Studenti
2. Gli organi dell'Istituzione, di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni; i singoli membri di tali organi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti di appartenenza agli organi di cui sopra o nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un posto si renda vacante, si procede nel più breve tempo possibile, a nomine o elezioni suppletive secondo le modalità specifiche di ogni organo.

4. In tal caso i soggetti nominati o eletti successivamente rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero organo, in caso di organi collegiali, o fino alla scadenza del mandato originario negli altri casi.
5. Con delibera della Giunta Regionale sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 10
Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituto, salvo quanto previsto dall'art.11, comma 1 del presente Statuto.
2. Il Presidente, inoltre:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
 - b) emana e adotta i decreti e gli atti di sua competenza;
 - c) promuove iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituto;
 - d) propone rapporti di cooperazione, intese e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati, la cui approvazione è demandata al Consiglio di Amministrazione;
 - e) assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Consiglio di Amministrazione sono da sottoporre alla ratifica di tale organo alla prima riunione successiva utile.
3. Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale, sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio Accademico nell'ambito di una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale e di comprovata esperienza maturata in organi di gestione di istituzioni culturali ovvero aventi riconosciuta competenza in ambito artistico e culturale.
4. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente.
5. La Giunta regionale provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Art. 11
Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Istituto e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.
2. Il Direttore inoltre:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori e ne fissa l'ordine del giorno;
 - b) emana e adotta i decreti e gli atti di sua competenza;
 - c) assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Consiglio Accademico sono da sottoporre alla ratifica di tale organo alla prima riunione successiva utile;
 - d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - e) è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
3. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione, tra docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a) della legge 508/99.
4. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento governativo, i requisiti sono stabiliti nel presente Statuto con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali, come appresso specificato:

- a) possesso di un diploma o diploma accademico conseguito presso un Conservatorio statale o Istituto musicale pareggiato, preferibilmente unito ad un diploma di laurea;
 - b) possesso di una anzianità minima di cinque anni di servizio prestato in ruolo presso l'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta, o presso altri Istituti Musicali Pareggiati o Conservatori statali;
 - c) possesso di esperienza pluriennale e certificata di progettazione, direzione, coordinamento, di percorsi formativi qualificati in ambito artistico e musicale presso istituzioni ed enti di formazione statali e non statali, italiani e stranieri di rilievo.
5. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, l'Assessore Regionale competente in materia di istruzione della Valle d'Aosta, acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
 6. Una volta nominato, il Direttore sarà tenuto a presentare all'Assessore Regionale competente in materia di istruzione della Valle d'Aosta, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio Accademico e al Collegio dei Professori, entro trenta giorni, per iscritto le linee programmatiche che intende perseguire nella direzione dell'Istituto.
 7. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
 8. Al Direttore spetta una indennità posta a carico del bilancio dell'Istituto.
 9. Il Direttore nomina, tra i docenti con titolarità di ruolo, il professore con funzioni di Vice-direttore, che lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza; l'esercizio di vicario può essere esercitato esclusivamente nelle funzioni che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa. In caso di impedimento permanente del Direttore, o di sue dimissioni, il Vice-direttore indice le elezioni per il nuovo Direttore secondo le procedure indicate nel regolamento elettorale.
 10. Il Direttore può affidare a docenti dell'Istituto l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite, sentito il parere del Consiglio Accademico.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione: Composizione

1. Ai sensi dell'art. 7 comma 2-3 e 15 del d.p.r. 132/03, dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 136/07 e dell'art. 3 comma 2 lett. b) della l.r. 18 luglio 2012, n. 22 il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Presidente dell'Istituto;
 - b) il Direttore;
 - c) un docente dell'Istituto, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
 - d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e) tre membri, nominati dalla Giunta regionale, scelti fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Ove un posto di Consigliere si renda vacante per qualsiasi motivo prima della scadenza dell'intero Consiglio, il Presidente invita l'ente o l'organo competente a procedere alla sostituzione, effettuando la nomina entro un termine congruo espressamente indicato.
4. I consiglieri nominati successivamente alla composizione del Consiglio rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5. Decade dalla carica di consigliere il membro che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione. Alla sostituzione del consigliere decaduto si procede a norma del comma 3.
6. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.
7. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta di insediamento, elegge, tra i propri membri, un Vice-presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni. In caso di assenza o di impedimento anche del Vice-presidente le funzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano di età presente in sede.
8. Il Consiglio di Amministrazione individua tra i suoi componenti il rappresentante della Regione, ai fini dell'integrazione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 136/2007 e dell'art. 3, comma 2 lett. d della l.r. 18 luglio 2012, n. 22.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione: Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, due volte l'anno e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente. Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Per le modifiche allo Statuto resta salvo quanto previsto dall'art. 41.
4. La convocazione è fatta senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati agli aventi diritto almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire 3 giorni prima della data prefissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
5. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale trascritto in ordine cronologico in apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Direttore amministrativo in funzione di segretario verbalizzante.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione: Compiti

1. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituto. In particolare:
 - a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, il Collegio dei Professori e la Rappresentanza degli studenti, le modifiche allo Statuto nel rispetto della normativa vigente;
 - b) delibera, sentito il Consiglio Accademico, i regolamenti di gestione e organizzazione;
 - c) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) del d.p.r. n. 132 del 28 febbraio 2003, la programmazione della gestione economica dell'Istituto;
 - d) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - e) definisce, su proposta del Consiglio Accademico, nei limiti della disponibilità di bilancio, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché, su proposta del Direttore amministrativo, quello del personale non docente;
 - f) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituto tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca, derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
 - g) determina, sentiti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti, la misura dei contributi a carico degli studenti;

- h) delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Istituto, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni;
- i) esercita ogni altra funzione espressamente attribuitale dal presente statuto o dai regolamenti.

Art. 15
Il Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è formato da sette membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico:
 - a) il Direttore;
 - b) quattro docenti dell'Istituzione eletti dal Collegio dei Professori aventi un'anzianità di servizio, con contratto a tempo indeterminato, di almeno cinque anni presso l'Istituto;
 - c) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
3. Assistono il Consiglio Accademico, come organi consultivi e di proposta:
 - a) il Collegio dei Professori;
 - b) la Consulta degli Studenti.
4. Il Consiglio Accademico è convocato e presieduto dal Direttore. Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
5. Il Consiglio Accademico, sentiti gli organi consultivi di cui al comma 3, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Istituto, valutato l'indirizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento:
 - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, nel rispetto dell'autonomia didattica delle singole strutture didattiche e dei professori;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a), anche sulla base della relazione annuale del Nucleo di Valutazione;
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione correlata;
 - d) delibera, sentita la Consulta degli Studenti, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lettera h) della legge 508/99, il regolamento didattico e il regolamento degli studenti;
 - e) esercita le competenze relative al reclutamento dei professori previste dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lettera e) della legge 508/99;
 - f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal d.p.r. 132/03 e dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.

Art. 16
Il Revisore dei Conti

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett c) L.r. 18 luglio 2012, n. 22, il controllo contabile dell'Istituto è affidato a un Revisore dei Conti, nominato con deliberazione della Giunta Regionale tra gli iscritti nell'apposito registro.
2. Il Revisore vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 e s.m. e i.
3. Al Revisore dei Conti si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 17
Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione ed un docente facente parte degli organi di governo dell'Istituzione.
2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituto, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituto sulla base di criteri generali determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e all'Assessore dell'Istruzione e Cultura della Regione Valle d'Aosta entro il 31 marzo di ogni anno;
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendo l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Istituto assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 18
Il Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Istituto. Svolge le seguenti funzioni:
 - a) supporto alle attività del Consiglio Accademico, come previsto dall'art. 15, comma 3, lettera del presente Statuto;
 - b) esprime pareri sullo Statuto, sui regolamenti dell'Istituto e ove richiesto.
2. Il Collegio dei Professori si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno e può essere convocato in seduta straordinaria secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni dell'Istituto.

Art. 19
La Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è organo di rappresentanza degli studenti a livello di Istituto.
2. La Consulta degli Studenti è composta da studenti eletti in numero di tre; fanno parte inoltre della Consulta gli Studenti eletti nel Consiglio Accademico.
3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.
5. Ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e c) del d.p.r. n. 132 del 28 febbraio 2003 il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione di una Rappresentanza degli studenti.

TITOLO III
ATTIVITÀ DIDATTICHE, ARTISTICHE, DI RICERCA

Art. 20

Strutture didattiche, scientifiche, di ricerca e di produzione

1. Le strutture per la didattica, la produzione e la ricerca, stabilite ai sensi del d.p.r. n. 212/05, fanno parte integrante dell'offerta formativa dell'Istituto e sono la sede primaria dell'elaborazione e della programmazione di questa, salve le prerogative del Consiglio Accademico.
2. La natura, il numero e i compiti di tali strutture sono oggetto di determinazione del Regolamento didattico dell'Istituto.
3. A tutti questi organismi il Consiglio di Amministrazione destina spazi e risorse finanziarie nei limiti di bilancio e nell'ambito delle norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
4. Gli organismi di gestione delle strutture di cui al comma 1 hanno durata triennale e i loro coordinatori o referenti possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

Art. 21

Biblioteca e laboratori

1. Costituiscono il patrimonio strumentale, bibliografico, discografico, videografico e multimediale i beni mobili destinati a tale finalità.
2. L'Istituto, allo scopo di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1 e al fine di incrementarne la funzionalità e fruibilità, individua annualmente una specifica voce di bilancio nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità.
3. I laboratori di ricerca e sperimentazione, nonché gli eventuali relativi appositi centri di documentazione (cartacea o multimediale ed informatica), quando istituiti, hanno le stesse prerogative attribuite alle strutture didattiche.
4. Le modalità di accesso al patrimonio di cui al comma 1 vengono stabilite da apposito regolamento interno ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto.

Art. 22

Centri di servizio

1. I centri di erogazione di servizi forniscono servizi fondamentali o integrativi dell'attività didattica e formativa quali, in particolare, informatici, telematici, multimediali, linguistici, tecnici, statistici, tipografici ed editoriali. Detti centri possono essere costituiti anche in consorzio con altre Istituzioni o Enti pubblici e privati.
2. Ai centri di erogazione di servizi può essere attribuita autonomia finanziaria e amministrativa nei limiti e secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei centri di erogazione di servizi sono disciplinate dai regolamenti interni dell'Istituto.

Art. 23

Tutorato

1. Il tutorato è finalizzato a orientare le scelte degli studenti e ad assisterli lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, attitudini ed esigenze dei singoli.
2. Sono servizi di tutorato i percorsi e le attività di sostegno e di appoggio alla didattica ordinaria dei corsi di studio.

3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività dell'Istituto.
4. L'Istituto provvede a istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità del Consiglio Accademico.
5. Nel caso in cui non si disponga di risorse sufficienti ad assicurare una assistenza individuale, verrà attivata un'apposita commissione per il tutorato, a disposizione degli studenti in orari stabiliti.

TITOLO IV STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 24

Organizzazione degli uffici amministrativi

1. Gli uffici amministrativi, in quanto titolari della gestione amministrativa e contabile dell'Istituto, costituiscono la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel suo complesso.
2. L'organizzazione degli uffici amministrativi è disciplinata da apposito regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi, emanato ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto.
3. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituto.

Art. 25

Il Direttore amministrativo

1. L'incarico di Direttore amministrativo è conferito, su proposta del Direttore dell'Istituto, dal Consiglio di Amministrazione che nella stessa deliberazione ne definisce lo stato giuridico e il trattamento economico. L'incarico ha durata quadriennale, può essere rinnovato ed è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato. Nel caso l'incarico sia conferito a dipendente pubblico, deve essere disposto il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
2. L'incarico di cui al punto 1 è conferito:
 - a) a soggetti in possesso di elevata qualificazione professionale e di esperienza lavorativa pluriennale, maturate preferibilmente nel settore dell'Università e dell'Alta formazione;
 - b) a un funzionario a tempo indeterminato in servizio presso l'Istituto medesimo;
3. Il conferimento dell'incarico di cui al comma 2 è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea magistrale;
 - b) esperienza lavorativa di almeno cinque anni di effettivo servizio con inquadramento nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica unica dirigenziale e comprovata attività pluriennale dirigenziale;
 - c) piena conoscenza della lingua francese ai sensi della normativa regionale vigente in materia.
4. Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Istituto della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile, ed esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo.
5. Il Direttore amministrativo aggiorna almeno trimestralmente il Consiglio di Amministrazione sulla situazione finanziaria e di cassa.
6. Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva nazionale e decentrata, il Direttore amministrativo:

- a) sottopone proposte agli organi di gestione dell'Istituto inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
 - b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di gestione;
 - c) sentite le OO.SS., provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale docente, tecnico, amministrativo e ausiliario.
7. Il Direttore amministrativo, inoltre:
- a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi;
 - b) partecipa agli organi di gestione dell'Istituto, secondo le norme del presente Statuto.
8. Spetta al Direttore amministrativo determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, che a lui fanno capo, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, nonché adottare gli atti di gestione del personale tecnico, amministrativo e ausiliario dell'Istituto e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.
9. Al Direttore amministrativo sono inoltre demandate tutte le altre funzioni previste nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

Art. 26
Funzioni decentrate

1. L'amministrazione contabile, la gestione della didattica e il supporto alle strutture didattiche, possono articolarsi anche in forme decentrate strutturate in divisioni e possono essere organizzate anche sinergicamente con Istituzioni analoghe presenti nel territorio in conformità ai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge 508/99 o, in mancanza, ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 comma 8 della stessa legge 508/99.

Art. 27
Funzioni di controllo dell'azione amministrativa

1. Le funzioni di controllo sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa viene svolta dal Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

TITOLO V
PERSONALE

Art. 28
Personale

1. La disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale docente è rinviata alla legge n. 508/99, al d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m. e i. nonché all'art. 1, comma 4, del d.lgs. 136/2007.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 6 d.lgs. 136/2007, al fine di garantire lo svolgimento delle attività formative e la vocazione internazionale dell'offerta didattica e della produzione artistica, l'Istituto musicale può conferire contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono presso università o istituzioni di alta cultura in campo artistico e musicale straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento italiano, nella misura massima del trenta per cento della dotazione organica del corpo docente.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l.r. 18 luglio 2012, n. 22, al personale non docente e di direzione amministrativa dell'Istituto si applicano le disposizioni relative al corrispondente personale del comparto unico del pubblico impiego in Valle d'Aosta.

Art. 29

Reclutamento del personale

1. Ai fini di cui all'art. 5, comma 4 del presente Statuto ed ai sensi dell'art. 8 della legge 508/99, dell'art. 15 comma 1 del d.p.r. 132/03, degli artt. 38, 39 e 40 dello Statuto della Regione Valle d'Aosta - Legge n. 4 del 28 febbraio 1948, dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. 136/2007 e dell'art. 4, comma 1 della l.r. 18 luglio 2012 n. 22, al reclutamento di nuovo personale docente per l'insegnamento relativo ai settori artistico-disciplinari, di cui al D.M. 90 del 3 luglio 2009, si provvede in armonia con le disposizioni statali vigenti, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, ai sensi della l.r. 8 marzo 1993, n. 12 "Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione".
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della l.r. 18 luglio 2012, n. 22, al reclutamento di nuovo personale tecnico, amministrativo ed ausiliario si provvede secondo le disposizioni relative al corrispondente personale del comparto unico del pubblico impiego in Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale n. 23 luglio 2010 n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta, Abrogazione della l.r. 23 ottobre 1995, n.45, e di altre leggi in materia di personale".

TITOLO VI
REGOLAMENTI

Art. 30

Regolamenti interni dell'Istituto

1. Tramite l'adozione di uno o più regolamenti interni, in attuazione dei principi enunciati nel presente Statuto, vengono disciplinati le procedure elettorali, il funzionamento di tutte le strutture di gestione e di organizzazione della didattica, della produzione e della ricerca nonché dei centri di erogazione di servizi. In particolare vengono regolamentate le seguenti materie:
 - a) le modalità di designazione del Direttore da parte del Collegio dei Professori, dei componenti del Consiglio Accademico da parte del Collegio dei Professori, del Rappresentante dei Docenti nel Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio Accademico, dei componenti della Consulta degli Studenti, e del Rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione da parte della Consulta degli Studenti;
 - b) le modalità di realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio;
 - c) le modalità di svolgimento dei procedimenti disciplinari;
 - d) le modalità di realizzazione delle iniziative relative alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del patrimonio artistico e strumentale;
 - e) le modalità di funzionamento della Biblioteca;
 - f) le modalità di istituzione e funzionamento dei Laboratori e dei Centri di servizio;
 - g) le modalità di istituzione e funzionamento delle formazioni artistiche, compreso quello dell'Orchestra sinfonica;
 - h) le modalità di funzionamento dell'attività di tutorato;
 - i) le modalità di procedura per il conferimento di incarichi esterni.
2. I Regolamenti interni sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Accademico e adottati con decreto a firma congiunta del Presidente e del Direttore.

Art. 31

Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico dell'Istituto disciplina l'ordinamento degli studi in base ai quali l'Istituto rilascia titoli con valore legale. Esso elenca altresì gli insegnamenti attivabili in relazione ai rispettivi ordinamenti e definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative previste dal Regolamento di cui alla lettera h, comma 7, art. 2 della Legge 508/99.

2. Tale regolamento è deliberato dal Consiglio Accademico a maggioranza assoluta, sentita la Consulta degli Studenti e trasmesso al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo ed adottato con decreto del Direttore.
3. La revisione del Regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.
4. Il Regolamento didattico e le relative modifiche sono pubblicizzati anche per via telematica.

Art. 32

Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità

1. Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
2. Disciplina altresì le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Istituto.
3. Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, redatto sulla base di uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, ed è trasmesso all'Assessorato Regionale all'Istruzione e Cultura e all'Assessorato Regionale del Bilancio, Finanze e Patrimonio della Regione Valle d'Aosta per l'approvazione.
4. Il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità è adottato con decreto del Presidente.
5. La sua revisione avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

Art. 33

Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi

1. Il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione ed è predisposto dal Direttore amministrativo e deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi è trasmesso all'Assessore Regionale all'Istruzione e Cultura della Regione Valle d'Aosta per l'approvazione (art. 13, comma 1, art. 14, comma 3, del d.p.r. n. 132/03 ed art. 1 comma 2 del d.lgs. 136/07).
3. Il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi è adottato con decreto del Presidente.
4. La sua revisione avviene secondo le procedure previste per l'approvazione.

Art. 34

Entrata in vigore dei regolamenti

1. Espletato l'iter previsto, tutti i regolamenti entrano in vigore trascorsi otto giorni dalla data di pubblicazione o affissione all'albo dell'Istituto, se non diversamente stabilito dagli stessi.

TITOLO VII NORME COMUNI

Art. 35

Calendario dell'anno accademico

1. Il calendario dell'anno accademico è deliberato con decreto del Direttore, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 36
Decorrenza dei mandati

1. Tutti i mandati elettivi decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, immediatamente dalla data della deliberazione dello scrutinio o dalla data della nomina.

Art. 37
Incompatibilità

1. Il professore eletto nel Consiglio di Amministrazione non può essere anche membro del Consiglio Accademico o rappresentante di dipartimento. Sono invece compatibili le cariche di membro del Consiglio Accademico e rappresentante della struttura didattica.
2. Le cariche di consigliere nel Consiglio di Amministrazione e di componente del Consiglio Accademico sono incompatibili con l'incarico di R.S.U.

Art. 38
Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. In difetto di disposizioni specifiche gli organi collegiali di cui al presente Statuto deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei membri e con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Le deliberazioni votate nelle adunanze sono vincolanti ed è fatto obbligo a tutti di rispettarle e farle rispettare.

Art. 39
Pubblicità dei verbali e delle deliberazioni

1. I verbali delle deliberazioni di carattere generale, compresi gli allegati, dovranno essere messi in libera visione in bacheche, anche elettroniche, a disposizione dei professori, del personale tecnico, amministrativo e ausiliario e degli studenti; per i provvedimenti che coinvolgano gli interessi di soggetti determinati, occorrerà che l'organo deliberante acquisisca preventivamente il consenso degli interessati.

Art. 40
Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, sono regolati dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
2. Resta salva la facoltà di emanare un apposito regolamento interno da adottare con le modalità di cui all'art. 30 del presente Statuto.

Art. 41
Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, acquisiti i pareri del Consiglio Accademico, del Collegio dei Professori e della Rappresentanza degli studenti, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

Art. 42
Intese e convenzioni con altre Istituzioni

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 della l.r. del 18 luglio 2012, n. 22, l'Istituto può stipulare convenzioni con enti, università, istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, fondazioni di ricerca e organismi equiparati, associazioni e società per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo, nonché per il coordinamento di attività di comune interesse.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 della l.r. del 18 luglio 2012, n. 22 stabiliscono, in particolare, l'oggetto, le finalità, la durata, gli obblighi, le garanzie, le modalità di partecipazione dei contraenti e i loro rapporti finanziari e organizzativi, anche mediante il reciproco utilizzo del personale assunto.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del d.lgs. 136/07 l'Istituto può promuovere e sviluppare la collaborazione scientifica con le università, con i centri di ricerca e con le istituzioni di Alta Formazione e specializzazione artistica e musicale anche di altri stati per esigenze di ricerca, produzione artistica e insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le istituzioni e università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime istituzioni riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso le istituzioni o università estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati. Tali accordi di collaborazione devono essere comunicati al Ministro dell'Università e della Ricerca entro trenta giorni dalla loro stipulazione e divengono esecutivi, ove il Ministro non si opponga, per motivi di legittimità, entro i trenta giorni successivi.
4. Le intese, le convenzioni e gli accordi di cui ai commi che precedono sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e stipulati dal Presidente, ad eccezione delle ipotesi in cui abbiano ad oggetto la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica, in quanto, in tali ipotesi, sono deliberati dal Consiglio Accademico e stipulati dal Direttore.

Art. 43
Politecnico delle arti

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 8, lettera i, della legge n. 508/99, l'Istituto ha la facoltà di contribuire a costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, un Politecnico delle arti, nel quale possono confluire le Istituzioni dell'Alta Formazione presenti nel territorio nonché strutture delle università, quali, ad esempio, l'Università della Valle d'Aosta.

Art. 44
Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituto

1. L'acquisizione dei "diritti connessi al diritto d'autore" per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione o alla ricerca svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Istituto è regolata in via generale dalle norme di legge e dalla contrattazione decentrata.

Art. 45
Principi di comportamento

1. I professori, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini propri dell'Istituto.
2. I singoli componenti dell'Istituto sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dei diversi regolamenti e ad assumere all'interno della struttura e nei reciproci rapporti comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'Istituto.
3. Sono tenuti al rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni destinati alle attività dell'Istituzione, preservandone la funzionalità e il decoro.
4. Gli studenti si impegnano alla frequenza degli insegnamenti e alla diligenza nello studio, alla collaborazione con le altre componenti dell'Istituto e all'impegno fattivo negli organi ove sia richiesta la loro presenza.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46
Norme transitorie

1. Tutti gli organi dell'Istituto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi da nominare con le modalità di cui alla legge regionale 18 luglio 2012 n. 22 e del presente Statuto.

2. I mandati dei nuovi organi decorreranno ex novo dalla data di deliberazione dello scrutinio o dalla data della nomina.
3. I Regolamenti già approvati e adottati ai sensi della normativa vigente e dello Statuto approvato con delibera della Giunta Regionale n. 854 del 28 marzo 2008, restano in vigore, salvo quanto incompatibile con il presente Statuto, fino a nuova adozione con le modalità di cui al titolo VI.
4. Ulteriori disposizioni transitorie connesse all'attuazione del presente statuto sono disposte con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 47
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espressamente rinvio alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s. m. i., al d.p.r. 28 febbraio 2003, n. 132 e s. m. i., al d.p.r. 8 luglio 2005, n. 212 e s. m. i., ai successivi regolamenti governativi che saranno emanati in attuazione della legge n. 508/99, al d.lgs. 24 luglio 2007, n. 136, alla l.r. della Valle d'Aosta del 18 luglio 2012, n. 22 ed a tutte le norme vigenti per gli Istituti superiori di studi musicali e coreutica.

Art. 48
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta della relativa delibera di approvazione da parte della Giunta Regionale.
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto approvato con la delibera della Giunta Regionale n. 854 del 28 marzo 2008.

STATUTO
DELLA FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI E FINALITÀ

- Art. 1 – Denominazione
- Art. 2 – Natura della Fondazione
- Art. 3 – Finalità della Fondazione
- Art. 4 – Risorse e patrimonio

TITOLO II - ORGANI DELLA FONDAZIONE

- Art. 5 – Organi
- Art. 6 – Consiglio di Amministrazione: Costituzione
- Art. 7 – Consiglio di Amministrazione: Convocazioni
- Art. 8 – Consiglio di Amministrazione: Competenze
- Art. 9 – Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Art. 10 – Revisore dei Conti

TITOLO III - FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

- Art. 11 – Finalità della SFOM
- Art. 12 – Composizione della SFOM
- Art. 13 – Coordinatore delle attività della SFOM
- Art. 14 – Collegio dei docenti della SFOM
- Art. 15 – Finanziamento delle attività formative

TITOLO IV - PERSONALE

- Art. 16 – Personale

TITOLO V - INTESE E CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI

- Art. 17 – Intese e convenzioni con altre istituzioni

TITOLO VI - DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

- Art. 18 – Esercizio finanziario e bilancio
- Art. 19 – Devoluzione dei beni
- Art. 20 – Modifiche allo Statuto
- Art. 21 – Decorrenza dei mandati e rinnovi
- Art. 22 – Norme transitorie
- Art. 23 – Norma di rinvio
- Art. 24 – Entrata in vigore

STATUTO
DELLA FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE

TITOLO I
NORME GENERALI E FINALITÀ

Art. 1

Denominazione

1. La Fondazione Istituto Musicale della Valle d'Aosta, istituita con la Legge Regionale 17 marzo 1992 n. 8 (Interventi regionali a favore di una fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta) e costituita con atto costitutivo, rogito Notaio Ottavio Bastrenta, del 2 agosto 1994, rep. 5351/15674, registrato ad Aosta il 22 agosto 1994 al n. 1883 vol. I, assume la denominazione "Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale" ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 22.

Art. 2

Natura della Fondazione

1. La Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, di seguito denominata "Fondazione", è una fondazione costituita ai sensi degli artt. 12 e 14 del Codice Civile.
2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 808 del 31 agosto 1994, prot. 5523, ed è iscritta nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di AOSTA al n. 183.
3. La Fondazione ha sede ad Aosta in via San Giocondo 8 11100 AOSTA e può istituire sezioni staccate in altre località.

Art. 3

Finalità della Fondazione

1. Gli scopi della Fondazione sono:
 - a) lo studio, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale proprio della tradizione valdostana, nonché lo sviluppo e la diffusione dell'arte e della cultura musicale in genere in Valle d'Aosta.
 - b) l'istituzione, l'organizzazione e la gestione di corsi a indirizzo amatoriale finalizzati alla divulgazione della cultura musicale nel territorio regionale, dotati di appositi indirizzi e programmi da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 3 lett. a) della Legge Regionale 18 luglio 2012 n. 22 i suddetti scopi sono perseguiti anche tramite la Scuola di Formazione e Orientamento Musicale (SFOM).
3. La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà altresì organizzare e gestire corsi di indirizzo amatoriale per tutte le altre espressioni artistiche per le quali vi sia una ragionevole e concreta richiesta da parte dell'utenza, previa valutazione di sostenibilità economica.

Art. 4

Risorse e patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili e mobili indicati nell'atto costitutivo e comunque di proprietà della stessa, nonché dalle somme di denaro e da ogni altro bene mobile e immobile che potrà pervenire alla Fondazione per contributo, donazione, eredità, legato, acquisto o in qualsiasi altra forma, a titolo sia gratuito sia oneroso.
2. Al finanziamento dell'attività della Fondazione si provvede mediante:
 - a) i frutti del patrimonio;
 - b) le tasse di iscrizione degli allievi dei corsi;
 - c) i contributi e le sovvenzioni provenienti da enti, istituzioni o altri soggetti pubblici o privati non destinati espressamente all'incremento del patrimonio;

- d) ogni altro cespite non esplicitamente destinato a incremento del patrimonio.

TITOLO II
ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5
Organi

1. Sono organi della Fondazione:
- a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Revisore dei Conti.

Art. 6
Consiglio di Amministrazione: Costituzione

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da tre membri, nominati rispettivamente:
- a) uno dal CELVA in rappresentanza dei Comuni e delle Comunità Montane aderenti alla Fondazione;
 - b) due dalla Giunta Regionale della Valle d'Aosta in conformità alla disciplina regionale dettata in materia di nomine e designazioni di competenza regionale scelte fra le persone in possesso di Diploma di Laurea o di Conservatorio di musica o che presentino caratteristiche specifiche nella gestione e nell'amministrazione di enti operanti in ambito privato e che comunque presentino caratteristiche di esperienza specifica nel settore musicale.
2. In caso di adesione alla Fondazione di soggetti privati il Consiglio di Amministrazione potrà essere integrato da almeno un membro espressione degli stessi, salve ulteriori integrazioni volte a garantire la rappresentanza regionale richiesta dall'art. 2 comma 3 lettera b) della legge regionale 18 luglio 2012 n. 22.
3. Il Consiglio è costituito con la nomina di tutti i suoi membri.
4. La prima convocazione è effettuata dal Presidente uscente, anche se non fa più parte del Consiglio, entro il termine di trenta giorni dalla costituzione. In caso di impedimento o assenza del Presidente vi provvede il Vice-presidente uscente o il membro più anziano del Consiglio di Amministrazione entrante.
5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati.
6. Ove un posto di consigliere si renda vacante per qualsiasi motivo, prima della scadenza dell'intero Consiglio, il Presidente in carica invita l'ente o l'organo competente a procedere alla sostituzione, effettuando la nomina entro un termine congruo espressamente indicato.
7. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio, decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio; alla sostituzione del membro decaduto si procede a norma del precedente comma 6.

Art. 7
Consiglio di Amministrazione: Convocazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, e in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente e delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Delle riunioni del Consiglio è redatto il verbale trascritto in ordine cronologico in apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che, per ogni adunanza, è designato dal Presidente medesimo.

4. Nelle ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia chiamato a deliberare in ordine a questioni concernenti la Scuola di Formazione e Orientamento Musicale di cui agli artt. 11 e 12, hanno diritto di partecipare alle riunioni, su invito del Presidente, il Coordinatore delle attività della SFOM e un rappresentante del Collegio dei Docenti della SFOM.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione: Competenze

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
 - a) nomina il Coordinatore delle attività di cui all'art. 13 del presente Statuto;
 - b) definisce gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità strategiche della Fondazione;
 - c) approva le variazioni della pianta organica del personale della Fondazione avuto riguardo agli stanziamenti disponibili nel proprio bilancio;
 - d) nomina e revoca il personale dipendente docente e non docente nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
 - e) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - f) delibera sull'accettazione di donazioni, eredità, legati, sugli acquisti e vendite di immobili, sulla costituzione di diritti reali;
 - g) può avvalersi, sulla base di titoli ed esperienze artistiche e culturali coerenti con gli impegni di attività deliberate dalla Fondazione, di esperti per la realizzazione dei propri scopi;
 - h) adotta, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un apposito regolamento per l'organizzazione interna della Fondazione e gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, nonché gli ulteriori regolamenti interni che dovessero rendersi necessari per il corretto funzionamento della Fondazione;
 - i) approva, ogni anno, una relazione che dovrà essere trasmessa alla Giunta Regionale, al CELVA, in rappresentanza degli altri membri pubblici, e agli eventuali membri privati, in cui si illustrano l'attività svolta e i risultati conseguiti;
 - l) nomina il Presidente secondo le modalità di cui all'art. 9;
 - m) approva i piani di attività didattica e artistica di cui all'art.13 comma 5 lettera a) e il regolamento didattico di cui all'art.14 comma 1 lettera a);
 - n) indica i criteri di rendicontazione da inserire nella relazione annuale di cui all'art.13 comma 5 lettera g);
 - o) delibera l'organizzazione e le modalità di gestione degli eventuali corsi di cui all'art. 3 comma 3 del presente Statuto previa valutazione di sostenibilità economica.

Art. 9

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente della Fondazione è eletto, in proprio seno, dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei membri, nel corso della prima riunione. La carica di Presidente dura fino al termine del mandato di Consigliere, come determinato dal precedente art. 6 comma 5, e può essere rinnovata.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, è eletto un Vice-presidente destinato a coadiuvare e a sostituire il Presidente in caso di assenza, di impedimento ovvero di temporanea vacanza dalla carica.
3. Il Presidente:
 - a) ha la legale rappresentanza della Fondazione ivi compresa la facoltà di nominare consulenti;

- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) esercita i poteri di cui all'art. 6 comma 6;
- d) può adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, a eccezione dell'approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie. I provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio nella prima riunione successiva, che deve essere convocata a cura del Presidente entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

Art. 10
Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato con deliberazione della Giunta Regionale tra gli iscritti nell'apposito registro, e dura in carica per cinque anni.
2. Il Revisore dei Conti:
 - a) vigila sulla legalità e regolarità contabile delle attività della Fondazione;
 - b) riferisce al Consiglio di Amministrazione sul bilancio e sul conto consuntivo prima della loro approvazione;
 - c) esprime il suo avviso preventivo sulla opportunità e convenienza economica di ogni operazione di acquisto o di vendita di beni immobili.
3. Il Revisore dei Conti può essere invitato dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
4. Il Revisore dei Conti può compiere ispezioni ai registri e libri contabili e alla cassa della Fondazione.

TITOLO III
FORMAZIONE ORIENTAMENTO

Art. 11
Finalità della SFOM

1. La Scuola di Formazione e Orientamento Musicale, di seguito SFOM, gestisce e organizza, nell'ambito della Fondazione, i corsi annuali di indirizzo amatoriale finalizzati alla divulgazione della cultura musicale di cui all'art. 6 comma III lett. a) della Legge Regionale 18 luglio 2012 n. 22.
2. In particolare la SFOM persegue le seguenti finalità:
 - a) la diffusione della cultura e della pratica musicale del repertorio colto o classico, della musica etnica e tradizionale, del jazz, del rock, del pop e della musica elettronica;
 - b) la promozione della dimensione sociale del linguaggio musicale, privilegiando le occasioni in cui "fare musica insieme" rappresenta un elemento qualificante e peculiare del percorso didattico;
 - c) il sostegno alla disabilità e all'integrazione mediante corsi e attività musicali concepiti per i diversamente abili;
 - d) la formazione musicale di base nella fascia pre-scolare, adottando metodologie didattiche specifiche;
 - e) la prosecuzione dell'esperienza legata alla progettazione corale;
 - f) la formazione musicale nella fascia scolare primaria e secondaria;
 - g) la formazione musicale degli adulti con percorsi trasversali di indirizzo amatoriale;
 - h) il radicamento nel territorio, con la partecipazione degli allievi a manifestazioni sia in ambito regionale sia fuori dalla Valle d'Aosta, oltre alle collaborazioni definite all'art. 17 del presente statuto.

3. La SFOM promuove corsi con il Metodo Suzuki, attraverso un gruppo di docenti abilitati, come meglio illustrato nel regolamento didattico di cui all'art.14 comma 1 lettera d) e nel piano dell'attività didattica e artistica di cui all'art.13 comma 5 lettera a);
4. Le finalità sopra esposte sono perseguite sulla base dei piani di attività didattica e artistica di cui all'art.13 comma 5 a), del Regolamento didattico previsto dall'art.14 comma 1 lett. a) e, nel rispetto degli indirizzi e delle priorità strategiche definiti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
5. Con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio dei docenti, sarà disciplinata l'organizzazione e il funzionamento della SFOM.

Art 12
Composizione della SFOM

1. La SFOM è composta:
 - a) dal Coordinatore delle attività di cui all'art.13, che la convoca e ne presiede le riunioni;
 - b) dal Collegio dei Docenti di cui all'art.14;
 - c) dalla Consulta degli Studenti e dei genitori, disciplinata dal regolamento di cui all'art.11 comma 5.

Art. 13
Coordinatore delle attività della SFOM

1. Il Coordinatore delle attività è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'incarico di cui al comma 1 può essere conferito:
 - a) a uno dei membri del corpo docente tra una terna di nomi proposti dal Collegio dei Docenti della SFOM;
 - b) oppure sulla base di apposita selezione.
3. L'incarico di Coordinatore ha la durata massima di tre anni ed è rinnovabile.
4. Il Coordinatore sovrintende all'andamento didattico ed artistico dei corsi.
5. Il Coordinatore, in particolare:
 - a) sulla base delle linee guida proposte dal Collegio dei Docenti, predisporre i piani di attività didattica e artistica dei corsi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - b) organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e razionalizzazione delle risorse umane a disposizione;
 - c) esercita il controllo del lavoro del personale docente;
 - d) cura, in ordine agli aspetti didattici, le relazioni interne (docenti-allievi) ed esterne (rapporti con le famiglie e le istituzioni);
 - e) convoca e presiede il Collegio dei Docenti di cui all'art.14;
 - f) coordina le attività di cui all'art. 3 avvalendosi, se necessario, di responsabili per i diversi settori di attività;
 - g) redige una relazione annuale circa l'attività svolta da inviare al Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire al Coordinatore altre specifiche funzioni in caso di attivazione dei corsi di cui all'art. 3 comma 3 del presente Statuto.

Art. 14

Collegio dei docenti della SFOM

1. Il Collegio dei Docenti, formato da tutti i docenti in servizio in ciascun anno scolastico e presieduto dal Coordinatore, nell'ambito delle competenze e delle finalità della SFOM descritte nell'art.11, esercita le seguenti funzioni:
 - a) redige il Regolamento didattico da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - b) redige il Codice deontologico dei docenti, con lo scopo di precisare l'etica professionale e l'insieme delle norme di condotta pubblica e/o privata a cui il Docente deve attenersi nell'esercizio della propria professione, oltre alla descrizione dei programmi dei tempi e dei contenuti del lavoro del docente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) predisporre le linee guida del piano annuale delle attività didattiche e artistiche;
 - d) formula proposte al Coordinatore per la formazione, la composizione delle classi, la formulazione del calendario annuale e dell'orario delle lezioni;
 - e) presenta al Coordinatore progetti e iniziative di sperimentazione;
 - f) redige una relazione annuale di autovalutazione circa l'attività svolta, che farà parte della relazione globale del Coordinatore di cui all'art.13 comma 5 lett. g).

Art. 15

Finanziamento delle attività formative

1. Le attività della SFOM saranno finanziate annualmente nei limiti del bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Quanto previsto al comma 1 troverà applicazione anche in caso di attivazione dei corsi di cui all'art. 3 comma 3 del presente Statuto.

TITOLO IV
PERSONALE

Art. 16
Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale docente, amministrativo e ausiliario è di diritto privato ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h), della Legge Regionale Valle d'Aosta 17 marzo 1992 n. 8 e delle modifiche intervenute con la Legge Regionale Valle d'Aosta 18 luglio 2012 n. 22.

TITOLO V
INTESE E CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI

Art. 17
Intese e convenzioni con altre istituzioni

1. La Fondazione può stipulare convenzioni con enti, università, istituti di alta formazione artistica e musicale, fondazioni di ricerca e organismi equiparati, associazioni e società per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo, nonché il consolidamento di attività di comune interesse.
2. In particolare le convenzioni di cui al comma 1 devono stabilire l'oggetto, le finalità, la durata, gli obblighi, le garanzie, le modalità di partecipazione dei contraenti e i loro rapporti finanziari e organizzativi, anche il reciproco utilizzo del personale assunto.
3. Le convenzioni di cui al comma 1, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e stipulate dal Presidente.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, anche ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 8/92.
3. Il conto consuntivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.

Art. 19

Devoluzione dei beni

1. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto agli enti e soggetti fondatori in proporzione al valore dei rispettivi conferimenti ed erogazioni successive.

Art. 20

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 21

Decorrenza dei mandati e rinnovi

1. Tutti i mandati elettivi decorrono, scaduto il termine del precedente mandato, immediatamente dalla data della deliberazione dello scrutinio o dalla data della nomina.

Art. 22

Norme transitorie

1. Tutti gli organi attuali della Fondazione rimangono in carica fino al momento dell'insediamento dei nuovi organi da nominare con le modalità previste dalla l.r. 22/12 e, ove mancanti, dal presente Statuto.
2. I mandati dei nuovi organi decorreranno ex novo dalla data della deliberazione dello scrutinio o dalla data della nomina.
3. Ulteriori disposizioni transitorie connesse all'attuazione del presente Statuto possono essere disposte con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alla Legge Regionale Valle d'Aosta 17 marzo 1992, n. 8 e alla Legge Regionale Valle d'Aosta 18 luglio 2012 n. 22 e a tutte le norme vigenti per le fondazioni di diritto privato di cui agli artt. 12 e 14 del Codice Civile.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre 2002.

N.d.R.: La traduzione della presente deliberazione sarà pubblicata successivamente.

**ATTI EMANATI
DA ALTRE AMMINISTRAZIONI**

Comune di BIONAZ. Deliberazione 31 dicembre 2012, n. 35.

Approvazione variante non sostanziale relativa alla classificazione di fabbricato in zona EM, esterno alle zone A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

- 1) di dare atto che le premesse sopra esposte costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 2) di approvare quale variante non sostanziale ai sensi degli artt. 14 comma 1 lett. b) e 16 comma 3 della Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, la cartografia inerente la classificazione di fabbricato in zona Em esterno alle zone A, come risulta dall'elaborato allegato in copia alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal tecnico incaricato Arch. MANES Franco di AOSTA;
- 3) di dare atto che la variante non sostanziale al vigente P.R.G.C. risulta coerente con il Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta, approvato con Legge Regionale 10 aprile 1998, n.13;
- 4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- 5) di dare atto che la variante non sostanziale al P.R.G.C. in oggetto assumerà efficacia dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione, con gli atti della variante, dovrà essere trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica nei successivi trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista.

Comune di CHAMPORCHER. Deliberazione 21 novembre 2012, n. 39.

Approvazione variante non sostanziale al Piano Regolatore di cui al progetto preliminare di realizzazione parcheggio a servizio Foyer de fond, adottata con propria deliberazione n. 28 del 27 agosto 2012.

**ACTES ÉMANANT
DES AUTRES ADMINISTRATIONS**

Commune de BIONAZ. Délibération n. 35 du 31 décembre 2012,

portant approbation de la variante non substantielle relative le classement d'un bâtiment en zone EM, extérieur aux zones A.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. De noter que les conditions ci-dessus sont une partie intégrante et substantielle de cette disposition;
2. Aux termes de la lettre b du premier alinéa de l'art. 14 et du troisième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 modifiée et complétée, est approuvée la variante non substantielle consistant dans le classement d'un bâtiment en zone Em, extérieur aux zones A, comme il appert du document faisant partie intégrante et substantielle de la présente délibération et établi par l'architecte mandaté à cet effet, M. MANES Franco d'AOSTE;
3. La variante non substantielle du PRGC en vigueur n'est pas en contraste avec les prescriptions du Plan Territorial et paysager de la Vallée d'Aoste, approuvé par la loi régionale n° 13 du 10 avril 1998;
4. La présente délibération est publiée au Bulletin officiel de la Région;
5. La variante non substantielle du PRGC en question déploie ses effets à compter de la publication de la présente délibération au Bulletin officiel de la Région;
6. La présente délibération, assortie des actes de la variante, est transmise à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme dans les trente jours qui suivent sa publication au Bulletin officiel de la Région.

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l'annonceur.

Commune de CHAMPORCHER. Délibération 21 novembre 2012, n. 39,

portant approbation de la variante non substantielle du PRGC au projet préliminaire relative à la réalisation d'un parking desservant le Foyer de fond, adopté avec la délibération n. 28 du 27 août 2012.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

- 1) di accogliere le osservazioni della Direzione regionale pianificazione territoriale di cui all'allegata nota prot. 9756/TA del 11 ottobre 2012;
- 2) di dare atto che alla variante vengono allegati la relazione redatta ai sensi del Provvedimento approvato con deliberazione della giunta regionale n 418 del 15 febbraio 1999, e una relazione geologica-geotecnica riferita alla stessa area;
- 3) di approvare la variante non sostanziale al PRG, rientrando nella fattispecie di cui all'art. 31 comma 2 della L.R. 6.4.1998 n° 11, adottata con propria deliberazione n. 28 del 27 agosto 2012 con cui si approvava il progetto preliminare per realizzazione parcheggio a servizio Foyer de fond.

Il Segretario Comunale
Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Laura DAVID

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista.

Comune di OYACE. Deliberazione 21 dicembre 2012, n. 33.

Approvazione variante non sostanziale, individuazione area a servizi con destinazione parcheggio e autorimessa pubblica nella frazione Pied-de-Ville.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

Di approvare la variante non sostanziale individuazione area a servizi con destinazione parcheggio e autorimessa pubblica nella frazione Pied-de-Ville - ai sensi dell'art. 16 della L.R. 11/98;

Di delegare l'ufficio tecnico a procedere agli adempimenti di legge ai sensi della L.R. 11/98 art 16 commi 1,2,3.

Omissis

LE CONSEIL COMMUNAL

omissis

délibère

- 1) L'accueillement des observations de la Direction régionale de planification territoriale envoyé avec communication du 11 octobre 2012 prot. 9756/TA;
- 2) À la variante sont jointes la relation rédigé au sens de disposition approuvé avec délibération de la junte régionale du 15 février 1999 n. 418, et la relation géologique-geotechnique rapporté au même zone;
- 3) L'approbation de la variante non substantielle du PRGC, avec l'application du deuxième alinéa de l'article 31 de la L.R. 6.4.1998 n° 11, adoptée par délibération du 27 août 2012 n. 28 avec laquelle on approuvait le projet préliminaire pour la réalisation d'un parking desservant du Foyer de fond.

Le Secrétaire Communal
Dirigeant du Bureau technique
Laura DAVID

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l'annonceur.

Commune d'OYACE. Délibération n° 33 du 21 décembre 2012,

portant approbation de la variante non substantielle relative au choix de l'aire destinée à accueillir un parking et un garage publics au hameau de Pied-de-Ville.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

Aux termes de l'art. 16 de la LR n° 11/1998, la variante non substantielle relative au choix de l'aire destinée à accueillir un parking et un garage publics au hameau de Pied-de-Ville est approuvée;

Le bureau technique est délégué à l'effet d'accomplir les obligations visées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'art. 16 de la LR n° 11/1998.